

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 32 del 07-08-2024

Supplemento n. 202

mercoledì, 07 agosto 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	3
A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	
DECRETO 26 luglio 2024, n. 2410	
"Imboschimento delle superfici agricole": Reg. CE n. 1257/99. Misura 8.1 - Reg CE n. 1698/05. Misura 221. Modifica dei termini per la presentazione delle domande indicati nel Decreto n. 882 del 16/05/2024.	
.....	4
DECRETO 29 luglio 2024, n. 2427	
Regolamento (UE) 2021/2115 FEASR Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 Misure ad Investimento Approvazione del Documento- Disposizioni comuni domanda di pagamento.	
.....	15
DECRETO 29 luglio 2024, n. 2428	
Regolamento (UE) 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento" approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali.	
.....	57



CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

Sostegno allo Sviluppo Rurale ed Interventi Strutturali

Decreto n. 2410 del: 26/07/2024

Oggetto: "Imboschimento delle superfici agricole": Reg. CE n. 1257/99. Misura 8.1 - Reg CE n. 1698/05. Misura 221. Modifica dei termini per la presentazione delle domande indicati nel Decreto n. 882 del 16/05/2024.

Dirigente responsabile: Stefano Segati

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 2 D. Lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell'Agazia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di "Organismo pagatore";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del 2 agosto 2021 di attribuzione degli incarichi dirigenziali al sottoscritto, confermato Dirigente responsabile del Settore di "Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali" di ARTEA;

Visto il D.M. n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell'attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg. CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg. CE della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 882 del 16/05/2024 avente per oggetto: "Imboschimento delle superfici agricole": Reg. CE n. 1257/99. Misura 8.1 - Reg CE n. 1698/05. Misura 221. Presentazione domande premio annuo 2024." che, relativamente alla presentazione delle domande, fissava il termine del 1° luglio 2024 (come indicato dal D.M. MASAF prot. n. 207565 del 9/5/2024);

Visto il Decreto Ministeriale MASAF del 28/06/2023 – Aff. Gen. – prot. n. 289235 del 28/06/2024: "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023- 2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024" che stabilisce all'Articolo 7 (Modifica del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2024):

1. L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC 2024)

1. Per l'anno di domanda 2024, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono posticipati al 31 luglio 2024.

2. Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

3. Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024, sono irricevibili.».

Vista la circolare AGEA Coordinamento n. 52656 del 01/07/2024 con oggetto: "DM 28 giugno 2024 n. 289235 – eco- schema 5 e proroga DU 2024- proroga termini di presentazione delle domande 2024, eco- schema 5 e chiarimenti", in particolare l'articolo 2 "Termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento 2024";

Dato atto, conseguentemente a quanto esposto ai capoversi precedenti, che per l'annualità 2024 le domande per le MISURE DI TRASCINAMENTO di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni possono essere presentate secondo quanto specificato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. che, per le motivazioni espresse in narrativa, i termini di presentazione dei procedimenti di cui al precedente proprio decreto n. 882 del 16 maggio 2024 per la campagna 2024, sono posticipati alla data del 31 luglio 2024. Alle domande presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.
In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 31 luglio 2024 e, quindi, fino al 26 agosto 2024;
2. che, parimenti le domande di pagamento 2024 devono essere ricevute entro il giorno 31 luglio 2024; il termine è esteso, con applicazione di penalità, al giorno 26 agosto 2024 in tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2024 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento ricevute oltre il 26 agosto 2024 sono irricevibili;
3. di modificare le disposizioni procedurali relative alle misure di trascinamento in oggetto per la campagna 2024 contenute nell'Allegato A al proprio decreto n. 882 del 16 maggio 2024, conformemente all'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di notificare il presente provvedimento alla Direzione dello Sviluppo rurale della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.

Dirigente responsabile: Stefano Segati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegati n. 1

A) AllegatoA con proroga.pdf

Allegato da pubblicare

4fiwbG/dxEIK6+scLJ7GB3kf4J4mw9djF7uQbz7ubjuMQROt0yAnxW0H5VckLuRtLXZ+sF5G7ecBLCxIWsdvJQ==

ALLEGATO A

A.R.T.€A.

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

Disposizioni applicative per la presentazione delle domande di premio annuo 2024 relative alle MISURE DI TRASCINAMENTO di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni.

Il presente allegato contiene le modalità operative per la presentazione della domanda di pagamento annuo sulle seguenti misure a superficie caratterizzate da impegni pluriennali:

Programmazione	Procedimento
PSR 2000 – 2006	Reg. CE n. 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1
PSR 2007 – 2013	Reg CE n. 1698/05, l'artt 36,39 e 43 Misura 221

In particolare sono oggetto del presente allegato le specificità che ARTEA intende adottare per la gestione di taluni aspetti disciplinati e non nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, e tenuto conto delle funzionalità del proprio Sistema Informativo.

La mancata presentazione della domanda nei termini comporta il mancato pagamento del premio relativo all'annualità di riferimento della stessa, ma NON esenta l'azienda dal mantenere gli impegni di cui è titolare fino alla data di scadenza.

Qualsiasi variazione che interviene nel corso del periodo di impegno, ivi incluso le variazioni della natura giuridica dell'azienda, deve essere comunicata all'Ufficio territorialmente competente della Regione Toscana.

Ufficio Regionale Agricoltura	Responsabile	Settore
Massa e Lucca	Gianluca Barbieri	Attività Gestionale sul livello territoriale di Massa e Lucca
Livorno e Pisa		Attività Gestionale sul livello territoriale di Livorno e Pisa
Firenze e Arezzo	Alessandro Compagnino	Attività Gestionale sul livello territoriale di Firenze e Arezzo
Pistoia e Prato		Attività Gestionale sul livello territoriale di Pistoia e Prato
Siena e Grosseto	Daniele Visconti	Attività Gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto

1. Piano di Coltivazione

Il Piano di coltivazione grafico (di seguito PCG) costituisce elemento propedeutico alla compilazione della Domanda di pagamento annuo per i regimi sopra indicati, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale vigente e degli aspetti organizzativi disposti dai Decreti ministeriali, dalle Circolari AGEA e dal Decreto ARTEA n. 70/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, in attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e della normativa unionale e nazionale vigente, ARTEA rende disponibile al beneficiario o al suo delegato una domanda in parte precompilata sulla base dei dati presenti nell'Anagrafe e nel PCG.

L'applicazione dei sistemi geospaziali adottati per la redazione del PCG trova applicazione anche per la dichiarazione delle superfici a impegno sulle misure in oggetto.

Per i procedimenti oggetto del presente provvedimento sono ammissibili i seguenti usi del suolo, fatte salve modifiche e integrazioni riportate nella "Codifica degli usi del suolo" gestita a livello nazionale da AGEA Coordinamento che si configura come uno strumento dinamico.

TABELLA 1 - CODIFICA USO DEL SUOLO/REGIMI

CODIFICA USO DEL SUOLO							
OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITÀ - CODICE	QUALITÀ - DESCRIZIONE
500	ARBORICOLTURA	4	DA LEGNO	0		15	CICLO MEDIO LUNGO (TRA 15 E 20 ANNI)
501	TARTUFO	0		58	FORESTALE	0	
783	ALBERI IN FILARE	0		0		0	

Reg. CEE 2080/92	M. 8.1 - PSR 2000-2006	Misura 221 - PSR 2007-2013
SI	SI	SI
		SI
SI	SI	

In quanto strumento dinamico con il presente provvedimento si stabilisce che l'utilizzo dei codici avviene sulla base dell'ultima versione ufficiale rilasciata dalla medesima AGEA Area Coordinamento.

Si rammenta che una superficie ad impegno può essere inserito in una domanda di pagamento solo se presente nel Piano delle Coltivazioni dell'ultima validazione del fascicolo dell'agricoltore interessato, prima della presentazione della domanda stessa.

In caso di variazioni, esse hanno effetto esclusivamente sulle domande o comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione.

Con riferimento a quanto sopra, ai fini di agevolare la compilazione delle domande di pagamento, nella Sezione di Misura è riportato il riferimento (n. identificativo della DUA) relativo all'ultimo PCG presentato.

Per le aziende aventi fascicolo aziendale fuori Regione Toscana, il riferimento è alla scheda di validazione presentata presso l'organismo pagatore di competenza prima della domanda di pagamento e recepita nella base dati della struttura di coordinamento degli Organismi Pagatori (SIAN).

Titoli di conduzione delle superfici:

I titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni rese dall'azienda agricola.

In particolare, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta e presentata separatamente da ciascuna delle parti contraenti, corredata del documento in corso di validità del dichiarante secondo le indicazioni fornite al precedente paragrafo 2 e dovrà contenere la dichiarazione di avvenuto accordo tra le parti per la cessione delle superfici, oltre ai seguenti elementi minimi, necessariamente coincidenti tra le dichiarazioni:

- indicazione dei contraenti (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di cessione (vendita, affitto, ecc.);
- identificazione catastale e superficie trasferita;
- data inizio conduzione e data fine, se la cessione è temporanea.

Le suddette dichiarazioni devono essere presentate dalle parti contraenti al CAA presso il quale la parte cessionaria ha conferito mandato, con gli strumenti che lo stesso CAA intenderà attivare e riterrà idonei.

Tali dichiarazioni dovranno essere regolarizzate con la presentazione dell'idoneo titolo giuridico di conduzione delle superfici, entro i termini che saranno definiti con successiva circolare al termine del periodo emergenziale.

L'ammissibilità delle superfici alla base dell'erogazione degli aiuti sarà determinata con riferimento ai titoli di conduzione regolarmente presentati al termine del periodo emergenziale. In mancanza degli stessi, saranno attivati i corrispondenti recuperi sulle somme già erogate.

2. Domanda di pagamento

Il presente documento stabilisce l'avvio del procedimento per le domande di pagamento annuo delle superfici oggetto degli impegni pluriennali attivati nelle precedenti programmazioni:

Programmazione	Procedimento
PSR 2000 – 2006	Reg. CE n. 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1
PSR 2007 – 2013	Reg CE n. 1698/05, l'artt 36,39 e 43 Misura 221

I suddetti impegni pluriennali sono individuati nell'Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Toscana dalla presenza nel fascicolo aziendale del beneficiario di uno dei seguenti documenti:

- ID 303 - Imboschimento Reg. CE 1257/99 - Misura 8.1;
- ID 2211- PSR 2007-13 Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli – privati;

I documenti sono individuati a sistema da un codice univoco (C.U.DOC) e riportano per ciascun impegno pluriennale i seguenti dati:

- data inizio e fine impegno;
- numero domanda iniziale;
- tipologia di premio (Cure Colturali e/o Mancati Redditi);
- anno di pagamento;
- annualità di pagamento;
- superficie a impegno (superficie vincolata dall'impegno pluriennale).

La rappresentazione grafica degli impegni è visibile in fase di lavorazione del piano colturale grafico attraverso l'attivazione del layer pertinenti presenti nella lista dei layer aggiuntivi relativi agli impegni.

La sovrapposizione geometrica della "grafica" degli impegni con la "geometria" dell'occupazione del suolo dichiarata (con i codici ammissibili indicati nella precedente tabella) individua graficamente le parcelle agricole a impegno e la relativa superficie, superficie riportata in domanda nella sezione - occupazione del suolo a impegno, in corrispondenza della colonna "area" della seguente tabella.

Occupazione del suolo a pagamento																			
Occupazione del suolo ad impegno																			
	Belfiore	Comune	Regione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Occupazione	Cod Suolo	Cod Destinazione	Cod Uso	Cod Qualità	Cod Varietà	Livello	Pendenza	Area	Impegno	C3_15	
1	H875	SAN SIMIGLIANO	TOS					ARBORICOLTURA DA LEGNAMI CICLO MEDICO LUNGO (TRA 15 E 20 ANNI)	500	004	000	015	000	2.1		64033	2080	20070404318715	45703
Riepiloghi																64033			

La superficie relativa all'occupazione del suolo dichiarata che non si sovrappone con la geometria "grafica" degli impegni, è riportata in domanda nella sezione - occupazione del suolo non a schedario, in corrispondenza della casella "area" della seguente tabella.

4

Occupazione del suolo non a SCHEDARIO					
Occupazione del suolo senza impegno (1)					
Belfiore	H875	Comune	SAN GIMIGNANO	Regione	TOS
Sezione		Foglio		Particella	
Subalterno		Occupazione	ARBORICOLTURA DA LEGNO CICLO MEDIO LUNGO (TRA 15 E 20 ANNI)	Cod Suolo	500
Cod Destinazione	004	Cod Uso	000	Cod Qualità	015
Cod Varietà	000	Livello	2.1	Pendenza	
Area	8047	Motivo richiesta impegno	2080	C3_15	

La suddetta superficie potrà concorrere alla quantificazione della superficie richiesta soltanto se verrà validata in sede d'istruttoria dall'ufficio istruttore competente, con conseguente aggiornamento dello schedario nelle sue parti alfanumeriche e grafiche.

In domanda il totale della superficie richiesta non presente a schedario, quindi senza impegno, è quella riportata nella sezione "Totali" senza C.U.DOC di riferimento.

Totali					
Impegni pluriennali aziendali					
	CUDOC	Domanda di riferimento	Area ad impegno	Fine	
1	20070404318715	2003CE208	74200	18/02/2019	45703
Riepiloghi			74200		
Richiesto			Area richiesta		
1			8047		
2	20070404318715		64033		

Tutte le variazioni rispetto agli impegni originari concessi (e individuati nello schedario), saranno oggetto d'istruttoria puntuale il cui esito finale, oltre ad aggiornare gli elementi di schedario, potranno determinare anche la quantificazione di eventuali importi da restituire.

Ove le nuove misurazioni delle superfici delle parcelle agricole oggetto di impegno mostrino che la superficie reale è superiore alla superficie a impegno per cui si è ottenuta la concessione, quest'ultima (la superficie ad impegno per cui si è ottenuta la concessione) rappresenta il massimale riconoscibile a premio per ciascun impegno.

3. Aggiornamento schedario

In merito si ritiene opportuno richiamare testualmente quanto disposto dal D.M. 162/2015 – allegato A “qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), dovrà essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso”.

Si precisa pertanto che la metodologia da adottare per l'aggiornamento dello schedario, parte alfanumerica e grafica, è la seguente:

- aggiornare l'elenco delle particelle catastali in fascicolo;
- aggiornare la parte grafica della nuova particella catastale secondo le procedure riportate nel manuale del PCG;
- inviare comunicazione all'Ufficio Territoriale competente e ad Artea indicando i riferimenti delle particelle interessate dal riordino catastale al fine di aggiornare lo schedario alfanumerico e grafico.

4. Compilazione domanda di pagamento

La compilazione della domanda di pagamento annuo, disponibile nel sistema informativo di Artea nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), si attiva attraverso la selezione della specifica opportunità di misura.

4.1 Opportunità di misura

- PSR Imboschimento 2024 ex Misura 8.1 del PSR 2000-2006
- PSR 2007-13 Misura 221/1 Imboschimento di terreni agricoli - privati – Premio anno 2024

5. Sottoscrizione della domanda e termini di presentazione

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal D.M. MIPAAF del 12 gennaio 2015 n. 162, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini della riferibilità e dell'univocità dell'imputazione della domanda e dei suoi effetti all'agricoltore.

Le domande di pagamento devono essere ricevute entro il giorno **31 luglio 2024** (D.M. del MASAF prot. n. 289235 del 28/6/2024 art. 7).

Per le domande presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024 sono irricevibili.

6. Comunicazione di errore palese

L'art. 4 del Reg. UE n. 809/2014 dispone che le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, non sistematicamente, ma sulla base di una valutazione complessiva del singolo caso e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si precisa che l'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

Pertanto, in tutti quei casi in cui il beneficiario, successivamente alla data di scadenza della domanda pagamento, ravvisi la necessità di modificare per le suddette motivazioni la domanda presentata, deve darne **comunicazione all'Ufficio regionale territorialmente competente**.

7. Trasferimento dell'impegno

L'Azienda subentrante deve presentare sia la DUA di subentro sia la DUA di rinnovo entro i termini previsti.

In ogni caso il pagamento del contributo sarà corrisposto al soggetto titolare dell'impegno che ha presentato la domanda nei termini e che alla data di scadenza della presentazione della domanda ne era titolare.

7.1. - Trasferimento volontario dell'impegno (parziale o totale)

Con apposita richiesta in carta libera, il **BENEFICIARIO CEDENTE** comunica al Settore territorialmente competente della Regione Toscana, anche per il tramite del Centro Servizi tenentario del fascicolo aziendale, il trasferimento dell'impegno (parziale o totale). Le informazioni/documentazione

essenziali che il cedente deve inoltrare al Settore territorialmente competente della Regione Toscana, in allegato alla comunicazione di trasferimento dell'impegno, sono la seguente:

- estremi di identificazione del subentrante/i (Denominazione e CUAA);
- atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione delle superfici vincolate dall'impegno;
- qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa di settore.

Se la cessione dell'intera azienda avviene successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto titolare dell'impegno, **il pagamento del contributo sarà corrisposto al soggetto titolare dell'impegno che ha presentato la domanda nei termini e che alla data di scadenza della presentazione della domanda ne era titolare.**

Il SUBENTRANTE, qualora non sia già registrato nell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole nel Sistema Informativo di ARTEA, per il tramite del tenentario del fascicolo deve creare la nuova posizione e presentare, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), l'istanza di subentro.

7.2 - Trasferimento volontario dell'impegno per cessione dell'intera azienda

In caso di cessione volontaria dell'intera azienda, l'impegno deve essere trasferito al soggetto che subentra nella conduzione aziendale, secondo le modalità previste da ogni singola misura.

Con apposita richiesta in carta libera, il **BENEFICIARIO CEDENTE** deve comunicare al Settore territorialmente competente della Regione Toscana, anche per il tramite del Centro Servizi tenentario del fascicolo aziendale, il trasferimento dell'impegno. Inoltre il beneficiario cedente per il tramite del CAA provvede ad aggiornare il fascicolo elettronico aziendale mediante l'inserimento del modulo "**1024 – Attestato morte/cessazione**" corredato della seguente documentazione:

- estremi di identificazione del subentrante (Denominazione e CUAA);
- atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione delle superfici vincolate dall'impegno;
- Indicazione del numero domanda, denominazione, CUAA del soggetto a cui spetta l'erogazione di eventuali premi afferenti ad annualità precedenti la cessione dell'azienda non ancora autorizzati al momento della cessione;
- qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa di settore.

Se la cessione dell'intera azienda avviene successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto titolare dell'impegno, **il pagamento del contributo sarà corrisposto al soggetto titolare dell'impegno che ha presentato la domanda nei termini e che alla data di scadenza della presentazione della domanda ne era titolare.**

Il SUBENTRANTE, qualora non sia già registrato nell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole nel Sistema Informativo di ARTEA, per il tramite del tenentario del fascicolo deve creare la nuova posizione e presentare, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), l'istanza di subentro.

7.3 - Trasferimento dell'impegno a seguito di decesso del beneficiario

In caso di decesso del beneficiario titolare dell'impegno pluriennale, gli **EREDI**, con apposita richiesta in carta libera, anche per il tramite del Centro Servizi tenentario del fascicolo aziendale, devono comunicare l'evento al Settore territorialmente competente della Regione Toscana.

Inoltre gli eredi per il tramite del CAA provvedono ad aggiornare il fascicolo elettronico aziendale mediante l'inserimento del modulo "**1024 – Attestato morte/cessazione**" corredato della seguente documentazione:

- copia del certificato di morte;
- atto di successione o scrittura notarile indicante la linea ereditaria o in alternativa dichiarazione di successione con l'indicazione della linea ereditaria unitamente al documento d'identità in corso di validità dell'erede;
- nel caso di coeredi delega di tutti i coeredi al delegato alla riscossione, unitamente a documento d'identità in corso di validità di tutti i deleganti; in tal caso, l'erede delegato alla riscossione deve essere inserito per primo nel medesimo documento "1024".

Inoltre **GLI EREDI**, in caso di trasferimento o assunzione dell'impegno, devono comunicare al Settore territorialmente competente della Regione Toscana, anche per il tramite del Centro Servizi tenutario del fascicolo aziendale, la seguente documentazione:

- estremi di identificazione del subentrante (Denominazione e CUA);
- atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione (o la presa in carico) delle superfici vincolate dall'impegno;
- Indicazione del numero domanda, denominazione, CUA del soggetto cui spetta l'erogazione di eventuali premi afferenti ad annualità precedenti non ancora autorizzati al momento del decesso del beneficiario;
- qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa di settore.

Se il trasferimento dell'impegno interviene successivamente alla scadenza indicata al precedente paragrafo 5 il de cuius dovrà comunque aver sottoscritto la DUA con le modalità e nei termini previsti.

Il SUBENTRANTE, qualora non sia già registrato nell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole nel Sistema Informativo di ARTEA, per il tramite del tenutario del fascicolo deve creare la nuova posizione e presentare, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), l'istanza di subentro.

8. Procedimento

La chiusura del procedimento coincide con l'esito delle istruttorie relative alle richieste di premio, verificabile da parte del beneficiario nel Sistema Informativo di ARTEA o tramite il CAA tenutario del proprio fascicolo aziendale o direttamente se il medesimo beneficiario è abilitato all'accesso al Sistema Informativo.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RIMANDA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VIGENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

DIREZIONE

Decreto n. 2427 del: 29/07/2024

Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115 FEASR Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 Misure ad Investimento – Approvazione del Documento- Disposizioni comuni domanda di pagamento

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 D. Lgs. 33/2013

IL DIRETTORE

Vista L.R. Toscana n. 60 del 19/11/1999 istitutiva dell'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell'ARTEA dal 19 marzo 2021;

Visti

- il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 final “che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il giorno 6.5.2015;
- le “Direttive Comuni per l’attuazione delle misure a investimento” del PSR 2014- 2022 approvate con DGR n.685 del 5/7/2021 e ss.mm.ii. che definiscono le norme generali e danno mandato ad ARTEA di recepirle nelle “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure a investimento” andando a definire vari aspetti procedurali e le tempistiche;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il Regolamento (UE) n. 1308/2013, - recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e i Regolamenti europei sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati- ed il Regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle Regioni ultraperiferiche dell’Unione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC;

Visto il Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023- 2027, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Complemento per lo sviluppo rurale (Csr) della Toscana 2023- 2027 approvato con DGR n.1534 del 27 dicembre 2022 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 1582 del 18/12/2023 avente ad oggetto : REg. (Ue) n. 2021/2115 - Feasr - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023- 2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento che definisce il complesso dei ruoli e delle funzioni svolte dagli Uffici della Giunta Regionale, dall’Autorità di Gestione FEASR e dall’Agenzia regionale ARTEA anche in qualità di

OPR per il periodo di programmazione 2023-2027;

Vista la DGR n. 1599 del 28/12/2023 avente ad oggetto Oggetto : Reg.(UE)2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023- 2027. Approvazione Disposizioni Comuni - documento attuativo per gli interventi a investimento materiali e immateriali;

Vista la DGR n.742 del 25- 06- 2024 avente ad oggetto: Reg.(UE)2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023- 2027. Approvazione versione 1.0 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali;

Considerato che nella suddetta Delibera la Giunta Regionale da mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni Comuni inerenti la presentazione e il controllo delle domande di pagamento e l'ammissibilità delle spese per gli interventi di investimento materiali e immateriali del CSR FEASR 2023-2027;

Considerato che gli aspetti procedurali curati da ARTEA completano il quadro di riferimento operativo sul quale saranno successivamente basate le istruzioni operative agli uffici istruttori;

Visto l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la definizione di “Disposizioni comuni domanda di pagamento”;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa :

1. di approvare il documento allegato A) parte integrante del presente atto, recante la definizione delle “Disposizioni comuni domanda di pagamento”;

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegati n. 1

A) ALL_A_DISPOSIZIONI_COMUNI_DOMANDA_DI_PAGAMENTO.pdf Allegato da pubblicare

Be7joJ6jmvq4eb3EgJe+XQkke5L9yJ/b/3Lga+I0MwZkB+WaXkSV0tRJ0fpWpTT5phTvMQMhQgpSxvfe3cRPSw==

Protocollo n. 001/0008392 del 31/07/2024

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

FEASR

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE 2024/2027
MISURE AD INVESTIMENTO**

ART€A

DISPOSIZIONI COMUNI- DOMANDE DI PAGAMENTO

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

SOMMARIO

1.	Condizioni generali inerenti gli interventi contemplati	3
1.1	Campo di applicazione	3
1.2	Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento	4
2.	Forme di sostegno	5
3.	Domande di pagamento	6
3.1	Richiesta di Anticipo	6
3.1.1	Istruttoria	7
3.2	Richiesta di Stato di avanzamento lavori (SAL)	7
3.2.1	Istruttoria	8
3.3	Richiesta di Saldo	9
3.3.1	Istruttoria	12
4	Correzione di errori palesi nelle domande di pagamento	14
4.1	Principi generali	14
4.2	Termini e istruttoria della correzione	15
5	Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	15
6	Richieste e comunicazioni collegate al procedimento	16
7	Monitoraggio	16
8	Tempistica e fasi del procedimento	17
9	Spese	18
9.1	Periodo di eleggibilità della spesa	18
9.2	Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza	20
9.3	Legittimità e contabilizzazione delle spese	21
9.4	Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa	21
9.4.1	Spese ammissibili	21
9.4.2	Spese di gestione e spese per studi e piani	23
9.4.3	Spese per noleggi	24
9.4.4	Acquisto di terreni	24
	Le spese relative all'acquisto di terreni, sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata.	24
9.4.5	Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	25
9.4.6	IVA e altre imposte e tasse	26
9.5	Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni	27
9.6	Spese generali	29
9.7	Giustificativi di spesa	29
9.7.1	Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	30
9.8	Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici	32
10	Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione	34
10.1	Investimenti materiali	36
10.2	Investimenti immateriali	36

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Premessa

Nel presente documento sono riportate, conformemente alle disposizioni indicate dal DM Ministeriale N.0410727 del 04/08/2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC" di seguito DM controlli, le procedure comuni di competenza dell'Organismo Pagatore sugli interventi cosiddetti 'ad investimento' del CSR 2023-2027 definito da Regione Toscana.

ARTEA dispone questo documento in attuazione di quanto stabilito dal DM controlli e nel "Documento Attuativo Competenze" approvato con DGR Regione Toscana n.1582 del 18/12/2023.

In caso di modifica delle presenti 'Disposizioni Attuative ARTEA', valgono le nuove disposizioni se applicabili e più favorevoli al beneficiario.

1. Condizioni generali inerenti gli interventi contemplati

1.1 Campo di applicazione

Conformemente all'articolo 69 del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, i tipi di intervento per lo sviluppo rurale contemplati dal presente documento sono:

- Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (SRA)
- gli investimenti (SRD)
- l'insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l'avvio di imprese rurali (SRE)
- la cooperazione (SRG)
- lo scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione (SRH)

Più esattamente:

Cod.	Descrizione
SRA16	Conservazione agrobiodiversità, banche germoplasma
SRA31	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche forestali
SRD01	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale
SRD03	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
SRD05	Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
SRD06	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Cod.	Descrizione
SRD07	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
SRD08	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
SRD11	Investimenti non produttivi forestali
SRD12	Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste
SRD13	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
SRD15	Investimenti produttivi forestali
SRE01	Insediamiento giovani agricoltori
SRE02	Insediamiento nuovi agricoltori
SRE03	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura
SRE04	Start up non agricoli
SRG01	Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRICOLI
SRG02	Costituzione organizzazioni di produttori
SRG06	LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale
SRG07	Cooperazione per lo sviluppo rurale locale e smart village
SRG09	Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare
SRG10	Promozione dei prodotti di qualità
SRH01	Erogazione di servizi di consulenza
SRH02	Formazione dei consulenti
SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali
SRH04	Azioni di informazione
SRH05	Azioni dimostrative per il settore agricolo/forestale e i territori rurali
SRH06	Servizi di back office per l'AKIS

1.2 Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento

Le domande di pagamento devono essere riferite alla stessa unità produttiva a cui è stata associata la domanda di sostegno

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito 'www.artea.toscana.it'.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti del CSR sono tenuti a documentare la

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

propria posizione anagrafica ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 45/2007 e s.m.i e alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi di quanto disposto dai Decreti Ministeriali nn. 162/2015 e 99707/2021

Gli adempimenti indicati al punto precedente devono essere espletati prima della presentazione di qualsiasi istanza.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i..

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

2. Forme di sostegno

Conformemente alle disposizioni indicate dall'articolo 83 del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115, le sovvenzioni nell'ambito del presente documento possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario;
- b) costi unitari (costi standard);
- c) somme forfettarie.

Per gli interventi relativi a

SRE01	Insedimento giovani agricoltori	Insedimento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali
SRE02	Insedimento nuovi agricoltori	"
SRE03	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	"
SRE04	Start up non agricoli	"

è previsto il sostegno sotto forma di somme forfettarie.

Tutte le richieste di pagamento sono inoltrate agli uffici istruttori attraverso apposita modulistica riportata nel sistema informativo di ARTEA.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

3. Domande di pagamento

3.1 Richiesta di Anticipo

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico concesso.

L'anticipo può essere riconosciuto per le operazioni previste negli interventi di seguito elencati
SRA 31
SRD 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SRG 01, 06,07, 09

L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione a garanzia, sottoforma di deliberazione/atto emanato dall'organo competente, per un importo pari al 100% del valore dell'anticipo, con la quale l'Ente/Autorità si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

Le richieste di anticipo non possono essere presentate oltre i 12 mesi successivi la data dell'atto di assegnazione.

L'anticipo deve essere richiesto, in un'unica soluzione.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

Nel caso in cui la domanda di sostegno risulti ammessa a finanziamento il beneficiario deve dichiarare nella domanda di anticipo l'inizio lavori e allegare alla stessa i seguenti documenti:

- copia della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo (data scadenza progetto previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi, considerate eventuali proroghe) per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. La garanzia fidejussoria firmata digitalmente deve essere inviata ad ARTEA attraverso modalità PEC.
- una dichiarazione a firma del direttore lavori, ove previsto, dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi;
- nel caso di acquisti già effettuati alla data di presentazione della domanda di anticipo, copia del documento di spesa.

Se il beneficiario è un Ente Pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo deliberante dell'Ente/Autorità con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati, gli obiettivi non raggiunti, oppure l'intervento sia oggetto di revoca totale o parziale.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo corrisposto, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale e tali interessi saranno calcolati dall'Organismo Pagatore.

3.1.1 Istruttoria

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'istruttore

acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria, in merito alla:

- conformità della garanzia;
- scadenza della garanzia;
- coerenza tra importo della garanzia e anticipo corrispondente;
- coerenza e conformità della dichiarazione di inizio lavori;
- verifica inoltre, ove pertinente, la documentazione antimafia.

Il responsabile dell'istruttoria di pagamento dell'anticipo sottoscrive digitalmente l'elenco di liquidazione.

Per le sole richieste con esito negativo, ARTEA provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite PEC.

ARTEA, si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente la garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia e verifica presso la Sede Centrale di tale Istituto la validazione della garanzia fidejussoria.

In caso di validazione negativa, ARTEA provvederà a comunicare tale esito al beneficiario.

3.2 Richiesta di Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il SAL può essere richiesto per le seguenti misure:

- SR D13 : Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- SR H6 : Creazione e funzionamento di servizi di supporto all'innovazione e back office.

Ad eccezione dell'intervento SRH6, si può richiedere un solo SAL.

Il contributo richiesto relativo ai SAL non può superare l'85% del contributo assegnato.

La domanda di pagamento a titolo di SAL contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di sostegno a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/servizi/acquisti già realizzati.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

Il SAL non può essere richiesto da soggetti che hanno già percepito una quota del contributo a titolo di anticipo.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Il SAL non è corrisposto per le domande che durante le fasi istruttorie di verifica del SAL hanno presentato una domanda di Saldo. In questa circostanza l'ufficio istruttore procede direttamente all'istruttoria ed alla determinazione del contributo derivante dalla domanda di Saldo, respingendo il modulo istruttorio del SAL, dandone comunicazione al richiedente e ad ARTEA per gli adempimenti di propria competenza.

Se il beneficiario è un Ente Pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, si procede nelle modalità previste dal pagamento dell'anticipo.

Le domande di pagamento del SAL devono pervenire in forma completa, compresi gli allegati, entro il termine stabilito per la presentazione del SAL¹, e comunque non potrà essere presentata domanda di pagamento del SAL nei 4 mesi antecedenti la data di chiusura del progetto.

Il beneficiario che richiede il SAL deve presentare allegata alla domanda di SAL:

- i documenti previsti dalle procedure e/o dal Bando
- copia della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo (data scadenza progetto previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi, considerate eventuali proroghe) per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo del SAL richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. La garanzia fidejussoria firmata digitalmente deve essere inviata ad ARTEA attraverso modalità PEC.

3.2.1 Istruttoria

L'istruttore verifica la garanzia fidejussoria /atto dell'Ente Pubblico, in merito alla:

- coerenza con l'operazione oggetto di assegnazione;
- scadenza della garanzia rispetto al progetto;
- importo richiesto a pagamento.

Inoltre, prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del SAL:

- verifica la documentazione presentata,
- verifica il rispetto delle condizioni previste dalle procedure.
- determina l'importo in pagamento.

La visita in situ non è obbligatoria.

Il responsabile della fase sottoscrive digitalmente l'elenco di liquidazione del SAL.

Per le sole richieste con esito negativo provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario ed ad ARTEA tramite PEC.

ARTEA, prima di procedere all'autorizzazione al pagamento del SAL, si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente della garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia, e verifica presso la sede centrale di tale istituto la validazione della garanzia fidejussoria.

¹ nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

3.3 Richiesta di Saldo²

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo. Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, compresi gli allegati, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

Nella domanda di pagamento devono essere **rendicontate** tutte le spese sostenute fino al termine ultimo per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione o nell'eventuale proroga relativamente agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nella relativa sezione di **rendicontazione** dell'operazione, per ciascuna spesa sostenuta, i seguenti elementi:

- riferimenti del documento di spesa
- riferimenti del documento di pagamento
- Copia informatica del documento di spesa.
- Copia informatica del documento di pagamento.

Tutti i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento allegati alla singola voce di spesa rendicontata devono permettere di effettuare agevolmente la verifica delle stesse e la pertinenza con l'operazione realizzata e devono consentirne il controllo.

Le spese, rendicontate con modalità diverse indicate nei punti precedenti, comportano l'applicazione di una riduzione o di una revoca dell'aiuto calcolato con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali³ e regionali in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023⁴.

Sono ammesse solo le spese sostenute e rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nei successivi paragrafi delle presenti Disposizioni.

L'istruttoria della domanda di pagamento si svolge sui documenti di spesa registrati nella domanda di pagamento e nei relativi moduli istruttori.

Nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al Decreto Legislativo n. 42/2023, le eventuali anomalie rilevate vengono segnalate al soggetto beneficiario con l'indicazione che *'il procedimento comporta l'applicazione di una riduzione o di una revoca dell'aiuto calcolato in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e che l'applicazione di tale riduzione sarà effettuata non appena verranno definite le relative disposizioni nazionali e regionali'*.

² Il capitolo tratta degli elementi di rendicontazione tecnica e contabile dovute al 'rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario' ed ai 'costi unitari' (costi standard). Relativamente al riconoscimento delle 'somme forfettarie', le indicazioni fornite sono integrate con quanto riportato nei Bandi.

³ DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024

⁴ 'Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune'

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Durante le fasi istruttorie sulla documentazione di rendicontazione, deve essere assicurata da parte dell'Azienda beneficiaria la reperibilità dei documenti in originale oggetto di rendicontazione, oltreché in caso di eventuali controlli successivi.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto indicato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Nel caso della presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, sono riconosciute ai fini istruttori, per la determinazione dell'investimento realizzato, tutte le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento.

La documentazione di rendicontazione deve essere resa disponibile su supporto informatico ed inserita in anagrafe ARTEA quale allegato alla domanda.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento del saldo, da prodursi contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA

1. relazione firmata dal richiedente in cui è riportata una descrizione
 - dell'attuale tipologia, dimensioni ed 'indirizzo produttivo aziendale, in coerenza con quanto indicato nel fascicolo aziendale elettronico;
 - degli investimenti previsti e realizzati dando evidenza delle eventuali varianti o adattamenti tecnici realizzati;
 - degli obiettivi raggiunti;
2. elaborati grafici (architettonici, strutturali etc..) comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, della relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
3. nel caso di lavori a misura, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo metrico iniziale, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta ed l'idoneo personale utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
4. ove pertinente, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;
5. ove pertinente, indicazione degli estremi dei permessi (con esclusione del permesso a costruire e della VIA) e/o delle autorizzazioni (incluso lo studio di incidenza di cui al paragrafo "Norme di protezione ambientale") necessari alla realizzazione degli interventi (o titolo equivalente nel caso di enti pubblici);
6. ove necessario, comunicazione al Comune di inizio lavori o dichiarazione del tecnico relativa all'effettiva data di inizio lavori;
7. documentazione fotografica ⁵ tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
8. per le opere/interventi che lo richiedono:

⁵ potrà essere richiesta documentazione geo riferita ovvero precedente alla realizzazione del progetto ove ne ricorrano le necessita istruttorie o le prescrizioni dell'atto di assegnazione e post realizzazione del progetto

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

- a. certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
 - b. certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
 - c. certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
9. copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
 10. copia informatiche delle fatture
 - elettroniche in formato XML;
 - cartacee in formato PDFrelative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento;
 11. copia dell'atto di acquisto di terreni, nei casi previsti dai bandi;
 12. copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
 13. eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA ai sensi della normativa nazionale in materia;
 14. dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
 15. nel caso di domanda di pagamento presentata da IAP provvisorio ovvero in assenza di presentazione SCIA nei casi di autorizzazione agrituristica, garanzia fidejussoria in favore di ARTEA (secondo il modello previsto da ARTEA) per un importo pari **al 100%** dell'importo in pagamento, per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di IAP prevista dalla L.R. 45/07, ove necessaria.

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati devono essere presentati anche:

- 1.** certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento o collaudo ai sensi della normativa sui Lavori Pubblici;
- 2.** relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori, la data di inizio e di fine dei lavori/investimenti (per fine dei lavori/investimenti si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori;
- 3.** documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia di appalti pubblici, tenuto conto degli obblighi di riservatezza in relazione alle procedure in corso. La documentazione deve anche evidenziare le misure prese al fine di pubblicizzare l'appalto;
- 4.** nel caso di Enti Locali e per i lavori eseguiti con i propri dipendenti, documentazione prevista al successivo paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico".

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il soggetto competente ne riscontri la necessità.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi.

In tal caso l'istruttore competente nella lettera di richiesta della documentazione indica il termine massimo per la presentazione della stessa.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta l'applicazione di una riduzione o di una revoca dell'aiuto calcolato con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali⁶ e regionali in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023

3.3.1 Istruttoria

La presentazione della domanda di pagamento **a saldo** attiva la fase di accertamento finale di verifica dell'operazione oggetto del contributo.

In fase di accertamento deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e/o degli acquisti previsti nella domanda di sostegno e confermati dall'atto per l'assegnazione dei contributi.

L'Istruttoria della domanda di saldo verifica anche i requisiti di accesso e i criteri di selezione per i quali le Disposizioni comuni sulla Domanda di sostegno o il bando prevedono che siano posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento e considerato l'importo limitato dell'investimento, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 410727 del 4 agosto 2023, la visita sul luogo non è invece obbligatoria nei seguenti casi:

- a. acquisto di macchinari e/o attrezzature per un importo complessivo di investimento inferiore a 25.000,00 €, per i quali la domanda può essere verificata sulla base della sola documentazione tecnica e contabile;
- b. per i progetti costituiti interamente da investimenti immateriali, compresi i costi di certificazione, per i quali la visita in situ non è utile ai fini della verifica e per i quali il progetto può essere verificata sulla base della sola documentazione tecnica e contabile.

La verifica documentale comprende:

- 1) la valutazione della relazione finale, firmata dal beneficiario, in relazione a quella presentata con la domanda di sostegno;
- 2) la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative alla destinazione dei beni oggetto del finanziamento;
- 3) la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti; nel caso di altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, presenti in rendicontazione in un numero maggiore di 30, se accompagnati da un attestato riepilogativo a firma del responsabile amministrativo dell'Azienda, è possibile procedere con una verifica su di un campione degli stessi. In quest'ultimo caso deve essere rispettato l'intervallo di confidenza indicato nella successiva 'tabella di confidenza';
- 4) la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;
- 5) la verifica delle condizioni di accesso, dei criteri di selezione quando previsto, e della coerenza all'attuale indirizzo produttivo e dimensione aziendale;
- 6) Per gli Enti pubblici; la verifica della conformità dell'operazione con la normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

⁶ DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

- 1) la conformità di quanto realizzato con l'operazione ammessa a contributo;
- 2) l'avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi/lavori acquisiti o realizzati;
- 3) la corrispondenza degli investimenti alle spese oggetto della domanda;
- 4) il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di sostegno;
- 5) la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal paragrafo 'Disposizioni in materia di informazione e pubblicità' del presente documento.

Gli originali delle sole fatture cartacee o degli altri documenti contabili cartacei aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

CSR 2024-2027
 Spesa imputata all'intervento n. [CUP ARTEA/CUP CIPE] per euro
sigla dell'istruttore

Sulle copie delle fatture elettroniche, fornite esclusivamente in formato XML e provenienti dal cassetto fiscale del beneficiario, deve essere verificata la presenza del CUP CIPE ovvero del CUP ARTEA corrispondente al progetto oggetto di finanziamento.

Le fatture, se prive di CUP CIPE o CUP ARTEA, non saranno considerate ammissibili. Almeno uno dei due CUP deve essere presente. Si dà atto che l'indicazione del CUP CIPE o del CUP ARTEA deve essere riportata preferibilmente nella 'Descrizione' della fattura ovvero nel suo contenuto.

Nel caso di altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (ad esempio i modelli F24, buste paga) presenti in rendicontazione in un numero rilevante (> di 30), è possibile procedere con l'annullamento su di un campione degli stessi, ovvero dell'elenco riepilogativo contenente le informazioni salienti. Nel caso dell'annullamento di un campione, deve essere rispettato l'intervallo di confidenza indicato nella seguente 'tabella di confidenza':

=CONFIDENZA.NORM(0,01;1,4;G6)					
D	E	F	G	H	I
			10		
			20		
			30	66%	20
			40	57%	23
			50	51%	25
			60	47%	28
			70	43%	30
			80	40%	32
			90	38%	34
			100	36%	36
			110	34%	38
			120	33%	40

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

In caso di non conformità rilevate su oltre il 5% del campione, il parametro di verifica sarà adeguato integrando il campione di un ulteriore valore corrispondente al 50% del campione stesso. In caso di ulteriore non conformità su oltre il 5% del campione supplementare, si procede alla verifica totale.

L'Ufficio istruttore provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante e allegare copia informatica del documento analogico sottoscritto;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, registrando tutte le operazioni effettuate nel modulo istruttorio di accertamento finale.

Il responsabile dell'Ufficio competente all'istruttoria, provvede ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento e ad inserire la domanda in un elenco di liquidazione con idoneo provvedimento e successivamente sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario. Il provvedimento di approvazione degli esiti istruttori e dell'elenco di liquidazione deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio non positivo, l'Ufficio Istruttore provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
- nel caso di esito non positivo, ove pertinente, ad adottare relativo atto di recupero, con le modalità indicate da ARTEA e a registrare la data relativa al **primo verbale amministrativo o giudiziario che rilevi l'esistenza, o la potenziale esistenza, di una irregolarità;**
- l'ufficio istruttore a conclusione dell'accertamento del debito, dovrà inserire le ulteriori informazioni necessarie negli appositi moduli informatici per consentire ad ARTEA di dare seguito agli adempimenti di propria competenza.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento debbono essere applicate, se del caso, le riduzioni o le revoche dell'aiuto calcolato con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali e regionali in attuazione con quanto disposto dal D.L n. 42 del 17 marzo 2023 e successivo DM n. 93348 del 26/02/2024.

Se non disposto diversamente dai singoli bandi, qualora si faccia riferimento al minimale di contributo "concedibile" si possono accettare domande di pagamento a saldo anche di importo inferiore al minimale previsto di contributo in quanto quest'ultimo è da intendersi unicamente per la fase di ammissibilità.

4 **Correzione di errori palesi nelle domande di pagamento**

4.1 Principi generali

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Si intende 'errore palese' un errore relativo a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA e/o degli uffici competenti dell'istruttoria e/o del richiedente.

Gli uffici istruttori valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

Nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi in fase di istruttoria delle domande di pagamento, richiede l'eventuale integrazione documentale e procede alla relativa correzione, dandone se necessario comunicazione al richiedente.

4.2 Termini e istruttoria della correzione

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire tramite PEC agli Uffici Istruttori entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA ed, in ogni caso, antecedentemente la data di inizio dell'istruttoria di accertamento finale.

La data di inizio dell'istruttoria dell'accertamento finale è considerata corrispondente alla data della comunicazione all'azienda dello svolgimento della visita in situ, ovvero, nei casi in cui non è svolta la visita in situ, la data dell'inizio delle operazioni di accertamento finale.

Le istanze pervenute oltre le date sopraindicate, non sono ricevibili.

5 Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2016⁷, qualora per "cause di forza maggiore" o circostanze eccezionali come ivi definite, il beneficiario si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'unità tecnico economica (UTE), ovvero una unità produttiva o una unità locale, o comunque di recedere dagli impegni assunti anche temporaneamente, in corso di realizzazione delle opere o successivamente al percepimento dei contributi, lo stesso deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto, tramite PEC, all'ufficio competente dell'istruttoria.

La suddetta comunicazione, unitamente alla documentazione a corredo probante le cause di forza maggiore, deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto e non è richiesto il rimborso né parziale né integrale degli aiuti percepiti; oltre tale termine, il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali e regionali in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023. e successivo DM n. 93348 del 26/02/2024.

⁷ 1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della suddetta comunicazione.

6 Richieste e comunicazioni collegate al procedimento

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto, e non definite nei precedenti paragrafi, devono essere presentate su carta libera al soggetto competente per l'istruttoria tramite PEC.

Ai fini della ricevibilità di tali richieste / comunicazioni di integrazione / variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le comunicazioni di cui al capoverso precedente devono essere presentate, se del caso, entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione.

7 Monitoraggio

È fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, secondo quanto stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione o l'Organismo Pagatore, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Complemento di Sviluppo Rurale.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

8 Tempistica e fasi del procedimento

Per la tempistica relativa alle fasi del procedimento della domanda di sostegno e delle istanze ad essa collegate si rimanda a quanto riportato nelle Disposizioni comuni relative alla domanda di sostegno.

	FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabil e della fase	TERMINI
1	Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nell'atto per l'assegnazione dei contributi.
2	Istruttoria domanda di anticipo	OP – ARTEA	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo.
3	Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
4	Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	OP – ARTEA	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di SAL
5	Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi
6	Istruttoria domanda di pagamento a saldo	OP – ARTEA	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
7	Determinazione degli Elenchi di liquidazione	OP – ARTEA	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo ⁸
8	Autorizzazione al pagamento	OP - ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (70 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
9	Autorizzazione al pagamento in presenza di polizza fidejussoria	OP- ARTEA	Entro 15 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria ⁹ (30 giorni nel caso che nei 30 giorni sia incluso il mese di agosto)
10	Autorizzazione delle Domande a controllo in loco ¹⁰	OP-ARTEA ¹¹	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento.

⁸ Fanno eccezione i SALDI provenienti da progettazione integrata, per i quali l'elenco di liquidazione va chiuso in relazione alla presenza della relativa Fidejussione ovvero, in mancanza di Fidejussione, al momento dell'approvazione del Progetto integrato (PIF , PIT, PID, PS GO, ecc...)

⁹ ARTEA (Ufficio Ragioneria) prima di procedere all'autorizzazione del pagamento si accerta dell'idoneità della garanzia fidejussoria tramite validazione da parte della società/istituto emittente.

¹⁰ Il 5% delle domande in liquidazione sono estratte a campione per un controllo supplementare in loco (art.5 DM controlli)

¹¹ In caso di domanda estratta a campione per il CONTROLLO in LOCO il responsabile del procedimento del controllo in loco è ARTEA. Tale circostanza può determinare, in caso di esito parzialmente positivo con decurtazione parziale del contributo o negativo con decadenza del progetto, la modifica dell'importo in liquidazione proposto con l'elenco di liquidazione dall'U.C.I. ed approvato con proprio Atto dirigenziale. In virtù di questa circostanza, sia nei contratti ovvero negli atti di assegnazione dei contributi che negli Atti

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

9 Spese

Alle forme di sovvenzione di cui all'articolo 83 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 2021/2115 si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede del CSR 2023-2027 della Regione Toscana.

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal CSR e dall'INTERVENTO da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che essa risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e sia stata ricompresa tra i costi ammissibili dell'operazione.

9.1 Periodo di eleggibilità della spesa.

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro il termine indicato nell'atto di assegnazione e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento, fatte salve le eccezioni stabilite dalla sezione 4.7.3 del PSP.

Quindi una spesa è ammissibile se la data del documento di spesa e la data del relativo pagamento, questa ultima intesa come data di bonifico eseguito, sono ricomprese tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno ed il termine ultimo per la conclusione dell'operazione indicata nell'atto di assegnazione **e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento**

Quanto riportato nei punti precedenti, non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica della programmazione;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,

dirigenziali di approvazione degli elenchi di liquidazione redatti dagli U.C.I., deve essere data evidenza che 'in caso di controllo in loco, ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento, potrà modificare l'importo accertato della spesa e il relativo contributo'. Sarà ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento di controllo in loco, a comunicare l'eventuale avvio del procedimento ed indicare il Dirigente responsabile. Tale comunicazione verrà inviata per conoscenza anche all'U.C.I. di riferimento.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

- alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.

L'inizio/avvio delle attività è così dimostrato (anche nei casi di riconoscimento di costi unitari (costi standard):

a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

f) nel caso di acquisto di terreni, il richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva alla ricezione della domanda di sostegno;

g) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

h) Per i soggetti di diritto pubblico l'avvio dei lavori corrisponde alla data di consegna dei lavori o del servizio o, nel caso di forniture, alla data dell'ordine di fornitura.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

9.2 Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza

Le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" rientranti in uno degli interventi del CSR 2023 – 2027 della Regione Toscana.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- essere pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- essere congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per dimostrare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati come metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- a) confronto tra preventivi;
- b) prezzari o database aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa, compresi lavori di impiantistica;
- c) valutazione tecnica indipendente sui costi

Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario presentare almeno 3 preventivi riportanti in dettaglio l'oggetto della fornitura e provenienti via PEC da 3 fornitori diversi.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso oppure nel caso che sia fatto ricorso al MEPA

Nel caso di acquisto di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi e/o che necessitano di adattamenti specialistici, quando non sia possibile il confronto fra diverse offerte, la relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Per la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto o di una relazione esplicativa qualora si è fatto ricorso ad analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato o dati storici) oppure nel caso ci sia un regime di vendita monopolistica.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

9.3 Legittimità e contabilizzazione delle spese

TIPOLOGIE di SPESE:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario;
- b) costi unitari (costi standard);
- c) somme forfettarie. (Art. 83 Reg. 2021/2115)

Per la tipologia a) le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati" nel rispetto delle regole vigenti, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente, salvo quanto previsto al successivo paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico".

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Per la tipologia b) l'utilizzo delle fatture e degli altri documenti probatori è finalizzata non ad accertare il valore del costo dell'investimento ma a dedurre informazioni di carattere tecnico utili esclusivamente all'accertamento del raggiungimento degli obiettivi del progetto ammesso.

Nella pratica, la verifica della corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e l'importo indicato nelle fatture non deve essere praticata per non vanificare il concetto stesso di costo semplificato (costo unitario -costo standard).

Per la tipologia c), gli incaricati delle verifiche devono spostare la loro attenzione dall'analisi delle fatture e degli altri documenti probatori alla verifica dei risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto. Anche in questo caso la verifica della corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture non deve essere praticata per non vanificare il concetto stesso di costo semplificato (somma forfettaria).

Chiaramente per tutte le tipologie di spesa sopra elencate gli incaricati delle istruttorie devono svolgere una verifica attraverso la documentazione allegata alla domanda di pagamento comparata con il risultato del sopralluogo al fine di accertare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati con il progetto ammesso.

9.4 Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

9.4.1 Spese ammissibili

Salvo non diversamente disposto dalle schede di intervento del CRS e dal bando, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b) Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

- studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
 - e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

L'acquisto di macchine ed attrezzature è possibile anche attraverso il leasing¹² se previsto dalle singole schede di intervento del CSR e dal bando.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione del richiedente, nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare, contenente gli elementi previsti al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" per investimenti innovativi e complessi.

I beni acquistati, devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, miglioramenti fondiari, ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari indicati nei singoli bandi. Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti gli stati di avanzamento o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, anche nel caso di appalto a corpo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Per il calcolo dell'aiuto liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale minore derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture.

In ogni caso l'aiuto liquidabile non può essere superiore all'aiuto concesso.

Nel caso di lavori soggiacenti alla normativa per gli appalti o effettuati tramite mercati elettronici (MEPA), i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo saranno corrispondenti al dato contrattuale.

¹² La spesa sostenuta è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni mobili attraverso l'aiuto concesso al beneficiario diretto del contributo. Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Anche nel caso delle opere a misura, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Gli studi di fattibilità sono considerati ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese per la costruzione o miglioramento di beni immobili nonché per l'acquisto o leasing di nuovo macchinari e attrezzature.

Anche per gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte.

Le tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della suddetta relazione. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da Amministrazioni Pubbliche per attività analoghe.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Nel caso di componenti edili a misura non presenti nel prezzario o caratterizzati da particolare difficoltà di esecuzione, si rinvia alla "nota metodologica" del prezzario regionale in merito al "cantiere tipo".

Limitatamente agli interventi SRG01, SRG04, SRG07, SRG08 e SRG09 sono ammissibili le spese riconducibili all'attività di creazione di prototipi. Tali spese comprendono i costi per beni materiali anche di durata superiore a quella del progetto, limitatamente alla durata dell'impegno ex post, ma integralmente destinati all'attività progettuale finalizzata alla creazione di prototipi. Inoltre sono ammissibili spese per consulenze tecniche e finanziarie e per l'acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione degli interventi.

9.4.2 Spese di gestione e spese per studi e piani

Per gli interventi i cui Bandi prevedono il sostegno a spese di gestione, le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie

- a) spese di funzionamento escluso l'acquisto di beni di consumo;
- b) spese di personale;
- c) spese di formazione e consulenza;
- d) spese di pubbliche relazioni;
- e) spese finanziarie;
- f) spese di rete.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

g) spese di ammortamento.

Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno, a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili.

Le spese di ammortamento di cui al punto g) sono ammissibili se rispettano le seguenti condizioni:

- l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
- i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Le suddette categorie di spesa sono ammissibili esclusivamente se previste dal Bando.

Limitatamente agli interventi SRG01, SRG04, SRG07, SRG08 e SRG09 per il personale impiegato nel progetto di cooperazione, possono essere ammesse spese per missioni e trasferte collegate all'attività progettuale. Inoltre per il predetto intervento, possono essere ammesse spese di missione e trasferte sostenute dal rappresentante del beneficiario (titolare di impresa individuale, legale rappresentante, soci o componenti degli organi di amministrazione) a condizione che sia comprovata la partecipazione a riunioni ed attività di animazione attraverso verbali ed elenco firme dei partecipanti.

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario se previsti dai Bandi:

- sia come parte di una operazione che preveda investimenti
- sia come operazione a sé stante;
- laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

9.4.3 Spese per noleggi

I noleggi non sono ammissibili ad eccezione degli interventi SRG01, SRG04, SRG07, SRG08 e SRG09, con riferimento al noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature chiaramente finalizzate alla concretizzazione del progetto.

9.4.4 Acquisto di terreni

Le spese relative all'acquisto di terreni, sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

1. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
2. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

9.4.5 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

In riferimento all'art. 86 comma 5 del Reg. UE (2115/2021) I contributi in natura possono essere ammissibili al sostegno nell'ambito del FEASR.

I contributi in natura senza pagamento in denaro possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi che prevedano operazioni agronomiche e forestali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- prestazioni non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
- il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati tramite l'utilizzo di prezziari;
- il valore della prestazione non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia.
- il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sulla verifica di prezziari regionali di riferimento e da garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi;

Il prezzario di riferimento è quello vigente alla pubblicazione del bando.

Le modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali senza rivolgersi a soggetti terzi ma gestendo in maniera diretta l'intervento e portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, se non ricavabili dai prezziari indicati nei bandi.

Tali interventi sono ammissibili solo se svolti direttamente dall'imprenditore, se iscritto compatibilmente con il proprio ruolo e le proprie mansioni, all'INAIL/I.N.P.S., e/o dai suoi familiari. Per familiari si intendono le persone che sono iscritte all'I.N.P.S. come coadiuvanti all'impresa.

Nel caso di un'impresa a conduzione con salariati pur non essendo ammissibili le spese relative al personale dipendente, si ritiene di poter ammettere le spese sostenute per l'acquisto delle materie prime necessarie all'esecuzione delle opere.

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "...possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente" e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte.
- lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

- se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezziari indicati nei bandi;
- sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezziari indicati nei bandi;
- che esse siano verificabili e controllabili.

Quando i materiali forniti sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzoario indicato nel bando.

Nel caso in cui tale prezzoario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili o di altre opere che non siano di carattere agroforestale.

Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale riferito alla domanda di sostegno)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazioni ultimate)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Pertanto se non è rispettata questa proporzione le relative spese non sono ammissibili.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77 comma 4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

9.4.6 IVA e altre imposte e tasse

Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, salvo quanto diversamente indicato dal Bando, NON costituisce spesa ammissibile.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

L'IRAP NON è considerata spesa ammissibile fatto salvo quanto previsto dal Bando.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, NON costituisce spesa ammissibile.

9.5 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

Non sono ammissibili, oltre le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel Bando, le seguenti categorie di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola e acquisto di diritti all'aiuto;¹³
- b) acquisto di terreni, come indicato nello specifico paragrafo;
- c) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
 - 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
 - 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
 - 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
 - 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- d) interessi passivi;
- e) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- f) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- g) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria¹⁴, di esercizio e funzionamento;

¹³ Non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

¹⁴ Non sono considerate come spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (e quindi possono essere ammissibili), le tipologie di intervento configurabili come miglioramenti fondiari (ad esempio muretti a secco, viabilità etc.), che riguardano:

- la realizzazione ex novo di una parte di un'opera, comprese quelle realizzate in continuità con un'opera esistente;
- l'introduzione di un elemento nuovo che non era già presente nell'opera, volto a migliorarne le caratteristiche o a renderla funzionale alle modifiche del contesto in cui è inserita (ad esempio adeguamento delle sistemazioni idrauliche all'incremento dell'intensità delle piogge);
- l'introduzione di nuove funzionalità o usi;
- il miglioramento in modo sostanziale della funzionalità (ad esempio la realizzazione delle opere di regimazione delle acque o di altre opere murarie).

Al contrario dei suddetti interventi, che sono configurabili come miglioramenti fondiari, si considerano, invece, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria tutti gli interventi finalizzati al semplice ripristino della funzionalità di opere esistenti (esempio imbrecciatura, recupero del sistema di regimazione delle acque etc.) ovvero quando siano realizzati al di fuori di un progetto più complesso che abbia le finalità di cui al capoverso precedente.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

- h) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento nel CSR 2023-2027;
- i) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- j) l'acquisto di beni, merci, prodotti, macchinari e materiale:
 - 1) usato;
 - 2) gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- k) gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni, salvo che non sia indicato diversamente negli specifici bandi;
- q) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- r) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo (salvo se diversamente ed espressamente indicato dal Bando);
- s) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto, ovvero riferiti ad unità produttive diverse da quella indicata in domanda di sostegno;
- t) l'acquisto di mobili, attrezzature per arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- u) spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono, salvo quanto previsto per la SRG06 -limitatamente alle attività di attuazione della SISL;
- v) le spese generali relative agli investimenti immateriali, salvo che non sia indicato diversamente negli specifici bandi;
- w) gli onorari professionali per i quali non sia documentato in una specifica relazione a firma del professionista, l'oggetto della prestazione;
- x) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili; i costi per un importo pari al costo del materiale ordinario;
- y) costi del personale dipendente (salvo le eccezioni previste nei paragrafi "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" e "Spese di gestione, studi e materiali di consumo");
- z) impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore ad 1MW.

Inoltre non sono ammesse le spese relative ai lavori, servizi e forniture erogati da:

- a- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado¹⁵;

¹⁵ Fonte: Sito INPS <https://www.inps.it/pages/standard/43303>

Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

- b- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria.

Le esclusioni di cui ai precedenti punti a, b e c non si applicano nel caso in cui tra i soggetti interessati (Beneficiario e Fornitore) siano vigenti finalità mutualistiche indicate dagli articoli n. 2513 e 2515 del CODICE CIVILE e segnalate nello statuto societario della Società Cooperativa.

Qualsiasi ulteriore limitazione relativa alle spese connesse agli investimenti, è prevista nello specifico Bando.

9.6 Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.

Tutte le spese generali devono essere descritte tramite una specifica relazione tecnica a firma del consulente. Nel caso di spese derivate da prestazione professionale, la relazione deve contenere la descrizione della prestazione.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo sia anche consulente del proprio progetto, la spesa non è ammissibile.

Se il bando prevede interventi che hanno percentuali di contribuzione diversa, alle spese generali e alle altre spese collegate all'investimento si applica la percentuale di contribuzione dell'intervento a cui sono collegate anche in relazione a quanto si evince dai documenti di spesa rendicontati. Nel caso in cui, nel documento di spesa non sia evidente il riferimento all'intervento, si applica la minore percentuale di contribuzione prevista.

Fermo restando la percentuale fissata nel bando, occorre comunque verificare, ove pertinente, come ad esempio nel caso delle consulenze, la ragionevolezza dei costi, salvo trattasi di costi standard. Si dovrà in questo caso fare riferimento a un sistema di valutazione adeguato, per la cui individuazione si rimanda al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza".

9.7 Giustificativi di spesa

TIPOLOGIE di SPESE:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario;
- b) costi unitari (costi standard);

nonno o nonna
nipote
(figlio del figlio o della figlia)
fratello o sorella

2

nonno o nonna del coniuge
nipote
(figlio del figlio del coniuge)
cognato o cognata

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

c) somme forfettarie.

Per le sovvenzioni di tipo a) e b), il beneficiario deve presentare ciascun documento di spesa fornito di:

- intestazione al beneficiario;
- descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
- importo della spesa con distinzione dell'IVA;
- data di emissione;
- dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
- Codice Unico di progetto (CUP CIPE ovvero CUP ARTEA) esclusi i documenti di spesa relativi alle spese propedeutiche emessi prima della presentazione della domanda di sostegno ad eccezione degli Enti Pubblici i quali devono essere in possesso del Cup CIPE al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il CUP CIPE e/o il CUP ARTEA deve essere sempre presente, preferibilmente nella descrizione della fattura, PENA LA NON AMMISSIBILITA' DELLA SPESA.

Si precisa che il CUP è un elemento obbligatorio che deve accompagnare tutta la vita del progetto; il codice dovrà essere specificato su ogni documento riferito al progetto stesso e dovrà, quindi, essere richiamato obbligatoriamente su tutti i documenti, di qualsiasi natura: amministrativo, finanziario, contabile (avvisi, bandi di gara, ordini, mandati, fatture, ecc.) che saranno prodotti nelle varie fasi di realizzazione del progetto. L'ente pubblico o l'organismo di diritto pubblico, inoltre, ha l'obbligo di verificare che anche i soggetti esterni, coinvolti a vario titolo nella realizzazione (ditte aggiudicatrici degli appalti di forniture), richiamino il CUP su tutta la documentazione di loro pertinenza

Il formato delle fatture da allegare in domanda deve essere:

- in formato .xml per le fatture elettroniche
- in formato .pdf per i documenti di spesa analogici per coloro i quali non hanno l'obbligo della fatturazione elettronica

Per entrambi i documenti deve essere allegato in domanda di pagamento copia informatica del documento.

Per le somme forfettarie si rimanda a quanto riportato nei singoli bandi di attuazione.

9.7.1 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento¹⁶

In conformità con l'articolo 123 del Reg. UE n.2115/2021, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative ad una operazione".

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali intestati o cointestati al beneficiario.

Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

¹⁶ Si veda al riguardo anche l'allegato ADDENDUM A al presente documento 'Casi particolari nei pagamenti'.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale sui beni aziendali ex art. 44 .

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- 1) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
 - Codice Unico di progetto - CUP CIPE - ovvero CUP ARTEA

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- 2) **Carta di credito, carta di debito e/o bancomat.** deve essere intestata direttamente al beneficiario. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno, salvo successive variazioni che devono essere comunicate. Sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate purché intestata direttamente al beneficiario e purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

3) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 e copia della quietanza dell'ente accertate il pagamento (Agenzia delle Entrate, Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria che deve essere effettuato entro il termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Tutti i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento devono essere riportati come indicato nel paragrafo "Richiesta di saldo", in modo tale che sia possibile effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo tempestivo.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Si specifica inoltre che le fatture rendicontate devono risultare interamente pagate.

Nel caso in cui una fattura non risultasse interamente pagata non è ammesso a rendicontazione l'importo dell'intero documento di spesa.

Il beneficiario deve assicurare la pronta reperibilità dei documenti di spesa in caso di eventuali controlli.

Il CUP ARTEA/CIPE non è richiesto nel caso di spese propedeutiche sostenute precedentemente la presentazione della domanda di sostegno fatta eccezione per gli Enti Pubblici per i quali è sempre necessario individuare il CUP di riferimento.

9.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa nazionale

- sugli appalti di cui al Decreto Legislativo, 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" fatto salvo per le procedure di gara già avviate e che la legge sottopone alla normativa previgente (D. Lgs. n. 50/2016);
- sulla tracciabilità dei flussi finanziari indicata dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010;

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e s.m.i.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici DEVONO utilizzare¹⁷:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing";
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada nell'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata direttiva:

- 1) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- 2) il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
- 3) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli enti pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in-house. In particolare nel caso degli "in house providing" tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi.

Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in-house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato. Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori, nonché rispettare le norme su varianti, affidamenti di servizi supplementari e rispetto dei termini/proroghe.

In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria di lavori in amministrazione diretta (lavori in economia).

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri. In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta

¹⁷ Con specifico riferimento agli aggiornamenti del Codice degli appalti.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute (p.e. timesheet).

Prima dell'inizio dei lavori l'ente deve individuare con apposito atto il personale, la relativa qualifica e la funzione che svolge nell'esecuzione del progetto. Tale documentazione deve essere allegata alla rendicontazione finale insieme a:

- a) "Time sheet" mensile sottoscritto dal responsabile dei lavori che riporta l'orario di lavoro per giorno con la descrizione del lavoro svolto;
- b) Prospetto del costo orario effettivo mensile calcolato sui costi realmente sostenuti dall'ente riferiti a ciascun dipendente, tenuto conto delle ferie fruiti, della malattia, etc., su base annua;
- c) Un documento che dimostri che il personale impiegato sia effettivamente dipendente dell'ente (es. una busta paga, un contratto)

In merito alla concessione dell'anticipo valgono le regole generali che indicano di potere richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50 % del contributo riconosciuto per l'investimento. Qualora la richiesta risulti superiore (caso in cui sia stata richiesta una variante con diminuzione dell'investimento) l'organismo pagatore rideterminerà in fase di istruttoria preliminare all'autorizzazione l'importo spettante.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta il soggetto beneficiario ha quindi facoltà:

- nel rispetto del codice dei contratti pubblici e previa eventuale richiesta di variante motivata, di destinare alla realizzazione del progetto le risorse residue derivanti dal ribasso
ovvero
- di non destinare alla realizzazione del progetto le risorse residue derivanti dal ribasso, che non verranno quindi rendicontate e genereranno economie.

10 Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Per tutti gli investimenti previsti dal CSR 2023-2027 della Regione Toscana il beneficiario deve assicurare la stabilità dell'operazione dell'Investimento oggetto di sostegno **per il periodo indicato nelle Disposizioni comuni / Domanda di sostegno / bandi di attuazione.**

Pertanto in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere verificata la tipologia e la durata del titolo di possesso del bene oggetto dell'investimento o del bene che giustifica l'investimento (es: acquisto macchine, ecc), pena la non ammissibilità della domanda di pagamento e di conseguenza la decadenza del contributo.

Gli elementi

- che indicano la stabilità dell'operazione riferita alla conduzione/possesso del bene oggetto dell'investimento
ovvero
- che garantiscono la stabilità delle caratteristiche produttive aziendali (soggetto beneficiario) in coerenza al progetto finanziato,

sono definiti dai Bandi ed indicati nella domanda di sostegno.

Qualora in fase di verifica vengano accertate durante il periodo di impegno una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito al beneficiario;

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati.

Il beneficiario deve garantire per tutto il periodo dell'impegno:

- la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post così come indicato nell'atto di assegnazione o vigenti in fase di presentazione della domanda di saldo;
- quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto;
- consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli altri Organismi competenti;
- - restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
- - comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno ex post e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al soggetto competente per l'istruttoria che ha emesso l'atto per l'assegnazione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. dei criteri di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio competente per l'istruttoria di assegnazione, (U.C.I.) esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Ai sensi dell'art. 59, del Reg.(UE) n. 2116/2021 nel caso ricorrano condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

Le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali sono definite dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Con riferimento al suddetto articolo ed in particolare per le lettere a) "una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda" ed c) "un'epizoozia o una fitopatia ... omissis ...", la sussistenza delle condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali si verifica con il riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato oppure di non meno del 20% del potenziale forestale interessato.

10.1 Investimenti materiali

Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

I beni materiali realizzati o acquisiti devono essere localizzati o riconducibili, all'Unità produttiva a cui è stata associata la domanda di sostegno.

In tal senso, i beni immobili devono essere ubicati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o le attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento.

10.2 Investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda.

Qualora nel caso di soggetto pubblico, l'unità produttiva non ricada nel territorio della Regione Toscana sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti le cui finalità sono legate al territorio della Regione Toscana

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Addendum A**CASI PARTICOLARI NEI PAGAMENTI**

Fatto salvo ogni specifica e/o ulteriore indicazione riportata nei singoli Bandi, di seguito sono riportate alcune casistiche che potrebbero presentarsi nella rendicontazione delle domande di pagamento e per le quali viene data specifica interpretazione:

1) FATTURA PRO-FORMA/PROGETTO DI NOTULA.

La fattura proforma /il Progetto di notula non sono computabili con la rendicontazione. Nella rendicontazione è considerato come documento fiscale valido esclusivamente la fattura o la notula definitiva.

2) AMMISSIBILITA' FATTURE E PAGAMENTI RISPETTO ALLA DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.

a) Fattura precedente alla domanda di sostegno.

b) Fattura successiva alla domanda di sostegno e pagamento totale antecedente¹⁸.

Sono ammissibili solo se individuato il principio della "PROPEDEUTICITA' " della spesa.

c) Fattura successiva alla domanda di sostegno e pagamenti, alcuni precedenti altri successivi.

Sono ammissibili solo i pagamenti effettuati dopo la data di ricezione della domanda di sostegno.

In ogni caso [a), b), c)]è fatta salva la **non ammissibilità** della fattura nei casi in cui sia evidente, dalle informazioni riportate in fattura, che l'inizio dei lavori è antecedente la domanda di sostegno.

3) RITENUTA d'ACCONTO E PAGAMENTO IMPOSTE/RITENUTE PREVIDENZIALI.

a) Fattura sulla prestazione/Prestazione pagata precedentemente la domanda di Pagamento

b) Pagamento della Ritenuta d'acconto / imposte / ritenute previdenziali pagata successivamente la Domanda di Pagamento

Ammissibile se rendicontato in domanda di pagamento e pagato prima dell'accertamento finale.

4) PAGAMENTI OLTRE LA DATA DELLA 'DOMANDA DI PAGAMENTO'.

Valuta oltre la data della domanda di pagamento.

Ammissibile se rendicontato in domanda di pagamento e ordine di pagamento pari o precedente la domanda di pagamento (frequente nei casi di ordine di pagamento via web-banca on line)

¹⁸ Sono frequenti i casi di acquisto/pagamento tramite WEB, dove l'invio della fattura è successivo alla data del pagamento (in acconto o saldo).

Se viene individuato il principio della "TRACCIABILITA' della spesa (es. codice pagamento e CUP CIPE/ARTEA riportato in fattura), è possibile riconoscere la spesa anche quando il pagamento è antecedente la fattura.

Versione 25 Luglio 2024-01-ss-01

Non Ammissibile anche se rendicontato in domanda di pagamento ma ordine di pagamento successivo la domanda di pagamento. La rendicontazione (parziale o totale) della spesa non entra nelle procedure di riduzione o esclusione previste dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 poiché si ritiene che il beneficiario abbia indicato il pagamento in quanto necessario al riconoscimento della spesa.

5) PAGAMENTI PRO SOLUTO.

Riscontrabile in ENTI PUBBLICI. Pagamento effettuato dalla banca (normalmente quella tesoriere o convenzionata dell'Ente). Il bonifico proviene dalla Banca ed è indirizzato alla società creditrice dei servizi/forniture all'Ente per il progetto finanziato.

Ammissibile se rendicontato in domanda di pagamento e individuato il principio della "TRACCIABILITA'" della spesa. (esempio : Ente > Convenzione > Banca > Fornitore>Ente).

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti". In virtù della "Convenzione Banca/Ente" tale elemento è ordinario nella gestione dell'Ente e quindi ammissibile.

6) SPESE DI TRASPORTO, SPESE BANCARIE, SPESE DOGANALI, SPESE AUTORITA' di VIGILANZA.

Spese di trasporto: il costo del materiale/investimento oggetto di contributo è considerato franco azienda. NON sono ammissibili, in quanto non direttamente connesse alla realizzazione del progetto, le spese di trasporto supplementari al costo del materiale/investimento franco azienda indicate in fattura.

Spese bancarie: rientrano nell'ambito delle spese generali per la tenuta del conto corrente, esclusivamente quando trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione.

Spese per garanzia fidejussoria: sono ammissibili se direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

Spese di commissione bancaria: non sono ammissibili, anche se riportate sulle attestazioni di pagamento, in quanto dovute per un servizio bancario non connesso al progetto.

SPESE di sdoganamento: non sono ammissibili in quanto dovute ai servizi di dogana.

SPESE dovute all'Autorità' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: sono ammissibili in quanto dovute per servizi connessi, anche se indirettamente, alla realizzazione del progetto.

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

DIREZIONE

Decreto n. 2428 del: 29/07/2024

Oggetto: Oggetto: Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - 'Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento' approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali.

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 D. Lgs. 33/2013

IL DIRETTORE

Vista L.R. Toscana n. 60 del 19/11/1999 istitutiva dell'Agazia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell'ARTEA dal 19 marzo 2021;

Visti i Regolamenti (UE)

- n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 final “che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il giorno 6.5.2015 e nelle successive modifiche;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del 30/5/2016 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" ed in particolare l'Allegato A, recante la definizione delle “Competenze” amministrative dei processi gestionali del PSR FEASR 2014- 2020, nel quale sono individuate le funzioni dei soggetti coinvolti nell'attuazione del PSR stesso;

Viste le “ **Direttive Comuni per l'attuazione delle misure a investimento** ” del PSR 2014- 2020 approvate con DGR:

- | | |
|---------------------------|---|
| • n.518 del 30/05/2016 | direttive BASE |
| • n.1243 del 05/12/2016 | indicazioni sulla Misura 19.4 |
| • n.256 del 20/03/2017 | prima modifica alle direttive |
| • n.1502 del 27/12/2017 | seconda modifica alle direttive |
| • n.346 del 03/04/2018 | terza modifica alle direttive |
| • n.228 del 25/02/2019 | quarta modifica alle direttive |
| • n.1218 del 07/09/2020 | quinta modifica alle direttive |
| • n.685 del 05/07/2021 | sesta modifica alle direttive |
| • n.1123 del 28/10/2021 | indicazioni sulla Misura 1 e 2 |
| • n.1208 del 22/11/2021 | settima modifica alle direttive |
| • n. 615 del 05/06/2023 - | ottava modifica alle direttive |
| • n. 344 del 25/03/2024 - | modifica dei documenti attuativi – Adeguamento alle linee guida regionali sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali |
| • n. 742 del 25/06/2024 | adeguamento “disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” del PSR – FEASR 2014-2022 ; |
| • | |

Visti i Decreti del Direttore di ARTEA di approvazione del documento ‘ **Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento** ’:

- n. 63 del 28/06/2016 - Versione 1.0”;
- n. 20 del 3/02/2017 - ADDENDUM A - Disposizioni specifiche per l’attuazione della Misura 19.4 del PSR 2014/2020 ‘Sostegno per i costi di gestione e animazione’;
- n. 42 del 31/03/2017 – Versione 1.0, integrazioni;
- n. 127 del 18/10/2017 - Versione 2.0;
- n. 65 del 15/06/2018 – Versione 3.0;
- n. 77 del 15/05/2019 – Versione 4.0;
- n. 155 del 6/12/2019 – Versione 4.01;
- n. 144 del 24/11/2021 – Versione 5.00;

Considerata la necessità di recepire nelle ‘Disposizioni Comuni’ le indicazioni formulate:

- dalle ‘Direttive Comuni’ approvate con Deliberazioni di Giunta regionale n. 615/2023;
- dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 344/2024 e n. 742/2024;

Per ciò che precede si rende necessario integrare e modificare l’Allegato 1) Ver. 5.00 al decreto ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con l’Allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale, recante la definizione di “DISPOSIZIONI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO - Versione 5.01”;

Ritenuto necessario, per quanto precede, indicare analiticamente le integrazioni e le modifiche apportate, tramite la redazione dell’Allegato B al presente atto, onde rendere migliore la comprensione e la conoscenza immediata delle modifiche introdotte;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il documento allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale, “DISPOSIZIONI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO” - Versione 5.01 , che sostituisce a decorrere dalla data odierna l’allegato 1) Versione 5.00 al decreto ARTEA n. 144 del 24/11/2021;
2. di approvare il documento allegato B) al presente atto, parte integrante e sostanziale, ‘Elenco delle modifiche apportate’, onde rendere migliore la comprensione ed immediata la conoscenza delle modifiche introdotte con il documento indicato al precedente punto 1;
3. che sia data ampia ed immediata diffusione al presente provvedimento anche tramite pubblicazione, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it nell’apposita pagina web;
4. che il presente provvedimento sia notificato alla Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegati n. 2

A) dd_ARTEA_2024_Allegato A_Versione 5.01.pdf Allegato da pubblicare

Pld/QvbUU+VwYDXlg3AhQqPBt7JY/JdmD7klg3heVLoK1KcaVYdQL0nfwrNoHGjg/ViQN4kZJmnkvMoKRFYBA==

B) dd_ARTEA_2024_Allegato B_Versione 5.01-Modifiche.pdf Allegato da pubblicare

bWQ9lg3b5Q9KYjLqWFTs0wOAszxvPgC/jvXDOboPR04bmX3cOFIVKZq5kg0WhJuR7cc0cKGxho38m66c3HzvA==

Protocollo n. 001/0008392 del 31/07/2024

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

**Regolamento (UE) 1305/2013****FEASR****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020****ART€A****DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE
MISURE AD INVESTIMENTO****Versione 5.01**

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

SOMMARIO

1. Condizioni generali inerenti le misure ad investimento e tutte le fasi procedurali	5
1.1. <i>Campo di applicazione</i>	5
1.2. Utilizzo del sistema informativo	5
1.3. Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande	5
1.4. <i>Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto</i>	6
2. Condizioni di accesso relative ai beneficiari	7
2.1. <i>Condizioni di accesso generali</i>	7
2.2. <i>Altre limitazioni (Condizioni accessorie)</i>	9
2.3. <i>Condizioni di accesso "Imprese in difficoltà"</i>	9
2.4. <i>Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto</i>	10
2.4.1. <i>Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:</i>	10
2.4.2. <i>Procedure collegate alle condizioni per il pagamento dell'aiuto</i>	11
3. Cantierabilità degli investimenti	11
4. Cambio di titolarità dell'azienda	12
4.1. Condizioni generali inerenti il <i>cambio di titolarità dell'azienda</i>	12
4.2. Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda compresa la modalità di riconoscimento delle spese ai fini dell'istruttoria sulla domanda di pagamento.	12
5. Modalità e tempi per la formazione delle graduatorie	13
<i>Direttive comuni per la formazione delle graduatorie</i>	14
5.1. Disposizioni comuni per la formazione delle graduatorie	14
6. Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto	15
7. Contratto per l'assegnazione dei contributi	16
7.1. Contenuti del <i>contratto per l'assegnazione dei contributi</i> fra beneficiario e ufficio competente per l'istruttoria	16
7.2. Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi	17
7 bis <i>Atto di assegnazione dei contributi (Paragrafo valido a partire dai Bandi emessi successivamente alla versione 5.00 delle DISPOSIZIONI COMUNI)</i>	17
7 1 bis Contenuti dell'atto per l'assegnazione dei contributi	17
8. Anticipo	18
8.1. Principi generali sull' <i>anticipo</i>	18
8.2. Richiesta di anticipo	19
8.3. Istruttoria della richiesta di anticipo	19
9. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici	20
9.1. Principi generali sulle <i>varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici</i>	20
9.2. Richiesta di variante in corso d'opera	21
9.3. Istruttoria della variante in corso d'opera	21
10. Proroga dei termini	22
10.1. Principi generali inerenti la <i>proroga dei termini</i>	22

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

10.2. Richiesta di proroga	22
10.3. Istruttoria della richiesta di proroga	23
11. Stato di avanzamento lavori (SAL).....	23
11.1. <i>Principi generali</i>	23
11.2. Presentazione del SAL	24
11.3. Istruttoria del SAL	24
12. Domanda di pagamento a saldo	24
13. Istruttoria della domanda di pagamento a saldo.....	27
14. Correzione di errori palesi	29
14.1. Principi generali sulla <i>correzione degli errori palesi</i>	29
14.2. Termini e istruttoria della correzione degli errori palesi	30
15. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	30
15.1. Principi generali per le <i>comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali</i>	30
15.2. Termini e istruttoria per le comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.....	30
16. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento.....	31
17. Monitoraggio.....	31
18. Tempistica e fasi del procedimento.....	32
19. <i>Spese ammissibili/non ammissibili</i>	34
19.1. <i>Introduzione</i>	34
19.2. <i>Criteri generali relativi all'ammissibilità delle spese</i>	34
19.2.1. <i>Premessa</i>	34
19.2.2. <i>Periodo di eleggibilità della spesa</i>	34
19.2.3. <i>Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza</i>	36
19.2.4. <i>Legittimità e contabilizzazione delle spese</i>	38
19.3. <i>Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa</i>	39
19.3.1. <i>Premessa</i>	39
19.3.2. <i>Costi d'investimento materiali e immateriali</i>	39
19.3.3. <i>Ammortamenti</i>	41
19.3.4. <i>Spese di gestione, studi e beni di consumo</i>	41
19.3.5. <i>Spese per noleggi</i>	42
19.3.6. <i>Acquisto di terreni e esproprio di terreni per pubblica utilità</i>	42
19.3.7. <i>Possesso di UTE/UPS</i>	42
19.3.8. <i>Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro</i>	43
19.3.8bis <i>Le opzioni semplificate in materia di costi standard.</i>	46
19.3.9. <i>Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici</i>	46
19.3.10. <i>IVA e altre imposte e tasse</i>	48
19.3.11. <i>Leasing</i>	48
19.3.12. <i>Acquisti a rate</i>	48
19.3.13. <i>Spese generali</i>	48
19.3.14. <i>Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento</i>	49
19.3.15. <i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i>	52

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

19.3.16. <i>Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione</i>	53
19.3.16.1. <i>Accordi sottoscritti finalizzati alla realizzazione dei progetti integrati</i> ..	54
19.3.16.2. <i>Vantaggi per i produttori</i>	55
19.3.17. <i>Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni</i>	55
19.3.18. <i>Norme di protezione ambientale</i>	57
19.4. <i>Localizzazione degli investimenti materiali</i>	57
19.5. <i>Localizzazione degli investimenti immateriali</i>	58

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Premessa

Nel presente documento sono riportate, conformemente alle disposizioni indicate con DGR Regione Toscana n.518 del 30/05/2016, le direttive comuni delle misure di investimento che ARTEA redige per adottare le disposizioni sull'ammissibilità delle spese e sugli aspetti procedurali, ferme restando quanto stabilito nel documento attuativo "Competenze" approvato con DGR Regione Toscana n.501 del 30/05/2016.

In caso di modifica delle presenti disposizioni attuative regionali valgono le nuove disposizioni se applicabili e più favorevoli al beneficiario, ad esclusione delle disposizioni concorsuali (requisiti di ammissibilità del richiedente, requisiti di ammissibilità e di ricevibilità della domanda di aiuto e criteri di selezione).

1. Condizioni generali inerenti le misure ad investimento e tutte le fasi procedurali

1.1. Campo di applicazione

Il presente documento si applica, fatte salve disposizioni specifiche, alle seguenti misure/sottomisure ad investimento: misure 1.2, 3, 4, 5, 6, 8, sottomisure 7.1, 7.2, 10.2 e misure 16, 19 e 21. Si applica, inoltre, al "Pacchetto Giovani", alla "Progettazione Integrata" (Progettazione Integrata di Filiera – PIF; Progettazione Integrata Territoriale – PIT; Progetti Gruppi Operativi – GO), limitatamente a quanto applicabile e non previsto in eventuali direttive specifiche e alla sottomisura 7.3 limitatamente per quanto non disciplinato dalle specifiche convenzioni.

1.2. Utilizzo del sistema informativo

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Le domande saranno istruite dall' Ufficio Competente per l'Istruttoria (U.C.I.), secondo quanto stabilito nel documento "Competenze" citato in premessa.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

1.3. Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito 'www.artea.toscana.it'.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti del PSR sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, come di seguito indicato:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale)	Documento di riconoscimento
Titolo di conduzione dei terreni	Documentazione relativa al titolo di conduzione
Documenti fiscali e societari (1)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	Specificazione indicazione aziendale

(1) L'anagrafe ARTEA è dotata di collegamento 'web service' con 'Anagrafe tributaria' e 'Registro imprese'.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i..

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

1.4. Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa, salvo che non sia espressamente previsto diversamente nei singoli bandi.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarate ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto)

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc.).

L'Ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'Ufficio competente per l'Istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.

*Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da **ulteriori** elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.*

La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

2. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

2.1. Condizioni di accesso generali

Per poter essere ammessi al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (non si applica alla sottomisura 3.1, e sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);*
- 2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;

- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

3. *non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);*
4. *nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).*

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo; i requisiti di cui ai punti 1, 2, e 3 devono essere posseduti e verificati anche prima del saldo degli aiuti.¹ Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto-sottoparagrafo 2.4.2 'procedure collegate alle condizioni pagamento dell'aiuto'".

Fa eccezione la Misura 21 per la quale i requisiti di cui ai punti 1 (regolarità contributiva) e 2 (condanne penali) sono posseduti e verificati solo prima dell'approvazione dell'elenco di liquidazione" e il punto 3 (fallimento) è posseduto e verificato solo prima dell'adozione del decreto che approva l'elenco degli aiuti concessi.

¹ In base alla Legge Regionale n. 1/2019 il requisito 1 deve essere verificato per ogni liquidazione.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto ovvero revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.2. Altre limitazioni (Condizioni accessorie)

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;

2. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;

3. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Possesso di UTE/UPS".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento dei punti 1 e 2 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi

Per il requisito di cui al punto 3, si rimanda al successivo paragrafo "Possesso di UTE/UPS" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3. Condizioni di accesso "Imprese in difficoltà"

Il criterio si applica a tutte le misure oggetto di comunicazione o notifica ai sensi della normativa sugli aiuti di stato (ad esempio per gli interventi nel settore forestale) e alla sottomisura 4.2.

Oltre a quanto sopra riportato, per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 651/14 o nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

2. *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
3. *in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;*
4. *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
5. *nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:*
 - a) *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;*
 - e
 - b) *il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.*

Il suddetto criterio deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Fa eccezione la Misura 21 per la quale il requisito è verificato prima dell'adozione del Decreto che approva l'elenco degli aiuti concessi.

2.4. Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto

2.4.1. Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:

1. *nel caso di aiuti di stato, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.*
2. *essere, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto ovvero revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.*

Inoltre ai sensi della Decisione della G.R. n. 4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Decisione della G.R. n. 23 del 3/02/2020, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso generali" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. Nel caso della Misura 21 il requisito è controllato esclusivamente al momento del pagamento.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

2.4.2. Procedure collegate alle condizioni per il pagamento dell'aiuto

Nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto di stato individuato come illegale o incompatibile, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto di stato compatibile fintanto che quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto².

L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge del 9 agosto 2013 n. 98.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25-10-2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso Circolari emanate dal Responsabile del Settore competente.

3. Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- a) **per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
- b) **per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

² La verifica di tale requisito è effettuata tramite la consultazione del Registro Nazionale Aiuti per l'acquisizione della "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

4. Cambio di titolarità dell'azienda

4.1. Condizioni generali inerenti il *cambio di titolarità dell'azienda*

E' consentito il cambio di beneficiario derivante, a titolo di esempio, da: operazioni di cessione, successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, costituzione di società, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria, costituzione in Contratto di Rete di imprese soggetto (dotato di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 L.33/2009 e ss.mm.ii.), ecc..

1. Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e prima dell'erogazione del contributo a saldo, il subentrante nella titolarità deve soddisfare quanto segue:

- a. possedere i requisiti di accesso previsti dal bando;*
- b. possedere, ad esclusione dei casi di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, un punteggio dei criteri di selezione sufficiente per essere ammissibile al beneficio in base alla graduatoria dei soggetti finanziabili.*

2. Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga, invece, successivamente all'erogazione del contributo a saldo e fino al termine del periodo di impegno ex post di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione", nel rispetto dell'art.71 del regolamento (UE) 1303/2013 "stabilità delle operazioni", il subentrante nella titolarità deve possedere i requisiti di accesso previsti dal bando.

In tutti i casi, ad esclusione di quelli di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, verrà rideterminata la percentuale di contribuzione spettante, come meglio specificato nel paragrafo "Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda".

Nell'ambito del Pacchetto Giovani le operazioni consentite devono sottostare alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) siano effettuate successivamente al pagamento del saldo;*
- b) il giovane/giovani beneficiario/i conservi/no la posizione di capo azienda secondo le modalità definite dal bando e mantenga/no gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto.*

4.2. Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda compresa la modalità di riconoscimento delle spese ai fini dell'istruttoria sulla domanda di pagamento.

Il soggetto subentrante deve presentare in modalità PEC la comunicazione di cambio di titolarità non oltre 30 giorni di calendario dall'avvenuto cambio. Il ritardo o la mancata presentazione della richiesta comporta l'applicazione di sanzioni e esclusioni disciplinate con apposito atto di Giunta regionale e come indicato nel Decreto Artea n. 134 del 2018 e ss.mm.ii.

Tale comunicazione è corredata da:

- a. una specifica relazione che indichi le ragioni del cambio di titolarità dell'azienda;*
- b. dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di accesso;*
- c. documentazione prodotta, quando dovuta, dal soggetto subentrante, relativa ai criteri di selezione;*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- d. dichiarazione di accettazione da parte del soggetto subentrante:
- del nuovo punteggio dei criteri di selezione, quando previsto;
 - del riposizionamento in graduatoria, quando previsto;
 - dell'eventuale nuova percentuale di contribuzione;
 - dell'eventuale riduzione del contributo;
- e. assunzione, da parte del soggetto subentrante, di tutti gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto come specificati negli atti/contratti di cui alla successiva lettera f);
- f. atti/contratti con i quali è stato formalizzato il cambio di titolarità; in tali atti deve essere previsto espressamente:
- la descrizione e gli estremi del progetto presentato e approvato (CUP ARTEA);
 - la descrizione degli impegni che attraverso il cambio di titolarità passano dal cedente al subentrante;
 - la descrizione degli eventuali contributi assegnati al cedente e non ancora a lui liquidati;
 - le spese sostenute dal cedente e collegate agli investimenti previsti in domanda;
 - i contributi percepiti dal cedente e collegati agli investimenti previsti in domanda;
 - l'impegno del cedente a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese, per consentire al subentrante una corretta rendicontazione in domanda di pagamento;
 - impegno del subentrante alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi nel caso di riduzione/revoca dello stesso.

Per le specifiche modalità di riconoscimento dei contributi percepiti dal soggetto cedente e/o delle spese da lui sostenute, si rimanda a specifiche disposizioni di ARTEA.

L'ufficio competente dell'istruttoria (UCI) verifica la documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti nelle presenti Disposizioni e nel Bando ed istruisce l'istanza.

In relazione ai punteggi dei criteri di selezione, quando previsto, si procederà ad un ricalcolo. Nei casi in cui il nuovo punteggio risulti essere inferiore a quello derivato dalla domanda iniziale presentata dal soggetto cedente, si procede al riposizionamento della stessa in graduatoria e all'eventuale rivalutazione della sua finanziabilità.

In relazione alla percentuale di contribuzione, si procederà a rivalutare i requisiti e a determinare la percentuale spettante. Nei casi in cui la nuova percentuale di contribuzione risulti essere inferiore a quella derivata dalla domanda iniziale, si procede alla rideterminazione del contributo.

Nei casi in cui il punteggio dei criteri di selezione e/o la percentuale di contribuzione risultino superiori a quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente, verranno attribuiti quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente.

5. Modalità e tempi per la formazione delle graduatorie

Ad eccezione delle Misure di riferimento dei GAL, la graduatoria è approvata da ARTEA se non diversamente previsto dal bando.

Relativamente alle Misure di riferimento dei GAL, ARTEA trasmette ai GAL l'elenco delle domande ricevute secondo quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto ed in base ai dati contenuti nel sistema informativo. In tale contesto le funzioni attribuite ad ARTEA nel successivo paragrafo 5.1, devono intendersi, mutatis mutandis, svolte dai GAL di riferimento della graduatoria.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Direttive comuni per la formazione delle graduatorie

La Giunta regionale emana le Direttive per l'emissione dei Bandi e determina gli stanziamenti per il finanziamento delle domande di aiuto utilmente collocate nelle graduatorie approvate da ARTEA.

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare oltre che l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse.

5.1. Disposizioni comuni per la formazione delle graduatorie

ARTEA procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella Domanda di Aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel Fascicolo Aziendale elettronico.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarate dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione.

L'elenco contiene almeno:

- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di aiuto;
- il numero della domanda di aiuto (DUA) depurato del CUAAT;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di aiuto (solo per bandi senza valutazione di commissione);
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto;
- l'UTE di riferimento.

La graduatoria deve indicare le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito della approvazione della graduatoria, non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

Le modalità di notifica di potenziale finanziabilità è eventualmente ulteriormente disciplinata nei singoli bandi.

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili, si verificano

- economie,
- e/o si rendano disponibili

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l'ordine della graduatoria, se non diversamente previsto dal bando.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determineranno lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento, se non disposto diversamente dal bando, è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili fino all'emanazione di un nuovo corrispondente bando.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile, fatto salvo quanto previsto in specifiche direttive indicate nel bando.

6. Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto

L'ufficio competente dell'istruttoria (U.C.I.):

- svolge l'istruttoria della domanda di aiuto sui documenti immessi nel sistema ARTEA secondo le specifiche modalità indicate nelle presenti 'Disposizioni', fra cui quelle indicate al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione della domanda di aiuto";
- verifica inoltre la sussistenza dei requisiti di accesso, di selezione e, ove richiesto, di cantierabilità.
- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al successivo paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:
 - registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
 - registrazione dell'importo in "de minimis" assegnato al beneficiario sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA. L'U.C.I. è tenuto preventivamente a verificare che l'importo dell'assegnazione non generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa "de minimis". Nel caso in cui con l'assegnazione in oggetto il beneficiario supera detto massimale, l'istruttore competente deve proporre al beneficiario medesimo la riduzione della somma pari alla differenza tra gli importi già percepiti e il limite di 200.000,00 euro;
 - redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo.

L'U.C.I. provvede a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che sono escluse a finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare in graduatoria per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere i contratti ovvero atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA i contratti ovvero atti per l'assegnazione per il contributo emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

della documentazione indica il termine massimo per la presentazione della stessa. La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati dal soggetto competente comporta l'applicazione di sanzioni o revoca con modalità disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del DM n. 2490 del 25/01/2017 e *ss.mm.ii.*

7. Contratto per l'assegnazione dei contributi

7.1. Contenuti del contratto per l'assegnazione dei contributi fra beneficiario e ufficio competente per l'istruttoria

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- *intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;*
- *descrizione e importo degli investimenti ammessi;*
- *importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;*
- *importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);*
- *importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;*
- *l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;*
- *ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;*
- *i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;*
- *i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;*
- *i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);*
- *il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;*
- *le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;*
- *altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;*
- *gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;*
- *ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;*
- *In caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e *ss.mm.ii.* e dalle relative disposizioni attuative;*
- *modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 679/2016, in ordine ai dati personali, gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.”;*
- *clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;*
 - *"la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Dec. GRT n.4 del 25/10/2016".*

7.2. Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi

Il contratto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'U.C.I o suo delegato e dal beneficiario.

L'U.C.I. provvede ad inviare il suddetto contratto al beneficiario, oppure alla sua convocazione, indicando modalità e termini per la sottoscrizione. In caso di mancato rispetto delle previsioni per la sottoscrizione, l'U.C.I. diffida il beneficiario a sottoscrivere il contratto entro i successivi 20 giorni di calendario dalla data di invio della diffida.

Decorso il termine di 20 giorni di calendario dalla data di invio della diffida senza sottoscrizione del contratto, l'U.C.I. provvede alla revoca del provvedimento di assegnazione.

La data di sottoscrizione corrisponde a quella del protocollo di ricezione del documento da parte dell'U.C.I.

7 bis Atto di assegnazione dei contributi (Paragrafo valido a partire dai Bandi emessi successivamente alla versione 5.00 delle DISPOSIZIONI COMUNI)

7 1 bis Contenuti dell'atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- *intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;*
- *descrizione e importo degli investimenti ammessi;*
- *importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;*
- *importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);*
- *importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;*
- *l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;*
- *ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;*
- *i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;*
- *i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;*
- *i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);*
- *il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- *le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;*
- *altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;*
- *gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;*
- *ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT*
- *In caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative";*
- *modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 679/2016, in ordine ai dati personali, gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.";*
- *la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;*
- *la clausola della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione GRT n.4 del 25/10/2016.³*

7.2 bis Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'U.C.I.

L'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario.

8. Anticipo

8.1. Principi generali sull'anticipo

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento.

E' fatto obbligo ai beneficiari Enti pubblici di richiedere un anticipo del 50% dell'importo del contributo concesso.

L'anticipo può essere riconosciuto per gli investimenti previsti nelle misure 4, 5, 8, 16 e nelle sottomisure 3.2, 6.4, 7.3, 15.2, 19.2 e 19.3.

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 è inoltre possibile concedere un anticipo ai Gruppi di Azione Locale. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione (sottomisura 19.4) come previsto nel PSR 2014-2020.

³ Il testo originale indicato dalle Direttive Comuni riporta: "La clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione GRT n.4 del 25/10/2016".

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Ad esclusione dei Beneficiari Enti Pubblici⁴, se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8.2. Richiesta di anticipo

L'anticipo deve essere richiesto attraverso apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile. L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale

Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento il beneficiario che richiede l'anticipo deve presentare agli uffici competenti dell'istruttoria:

- copia di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel contratto ovvero dall'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato ad ARTEA.
- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente Pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

8.3. Istruttoria della richiesta di anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'U.C.I.

acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria, in merito alla:

- conformità della garanzia;
- scadenza della garanzia;
- coerenza tra importo della garanzia e anticipo corrispondente;
- verifica, ove pertinente, la documentazione antimafia.

Il responsabile dell'ufficio istruttore sottoscrive digitalmente l'elenco di liquidazione degli anticipi e provvede alla sua formale approvazione.

Per le sole richieste con esito negativo provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite PEC.

ARTEA, si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente la garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia e verifica presso tale Istituto la validazione della garanzia fidejussoria.

⁴ Ai sensi delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del 9/05/2019

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Solo a seguito della validazione della garanzia provvederà all'approvazione e autorizzazione del pagamento dell'anticipo.
In caso di validazione negativa provvederà a comunicare tale esito al beneficiario.

9. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici

9.1. Principi generali sulle varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici

Il paragrafo disciplina le varianti in corso d'opera che il beneficiario apporta al progetto approvato. Inoltre disciplina gli adattamenti tecnici.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, cambio dell'UTE di riferimento modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

Le varianti relative al "cambio di beneficiario" sono disciplinate nel precedente paragrafo "Cambio di titolarità" a cui si rinvia.

Non sono considerate varianti al progetto originario, bensì adattamenti tecnici:

- 1. le modifiche di dettaglio e/o soluzioni tecniche migliorative e/o l'inserimento di nuove voci di spesa, se contenute entro un importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola "macrotipologia di investimento" e comunque non superiore al 25% della spesa totale prevista, entrambe riferite per il singolo tipo di operazione o sottomisura quando non presente il tipo di operazione;*
- 2. i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di cambio e fermo restando l'importo del contributo concesso in sede di istruttoria di ammissibilità.*
- 3. i cambi delle particelle catastali non direttamente interessate dall'investimento che compongono l'UTE/UPS;⁵*

Sono da considerarsi singole "macrotipologia di investimento" le seguenti categorie di investimento:

- a) dotazioni aziendali intese come l'insieme di macchinari, impianti e attrezzature;*
- b) fabbricati e opere murarie;*
- c) miglioramenti fondiari;*
- d) investimenti immateriali;*

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non sono ammissibili se comportano un incremento delle risorse su un tipo di operazione/sottomisura/misura.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario.

⁵ Al riguardo si veda anche quanto indicato al punto 15 del successivo paragrafo 19.3.17.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Le varianti devono essere preventivamente richieste. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il beneficiario è soggetto ad applicazione di sanzione descritta di seguito. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento all'ufficio competente dell'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale all'ufficio competente dell'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

La mancanza o il ritardo della presentazione preventiva della richiesta di variante comporta l'applicazione di sanzioni e esclusioni disciplinate dall'allegato A della DGR n. 1502/2017 e ss.mm.ii e dai relativi atti applicativi indicati nel Decreto Artea n. 134 del 2018 e ss.mm.ii.

Le varianti non sono previste per la sottomisura 3.1.

9.2. Richiesta di variante in corso d'opera

Le richieste di variante in corso d'opera devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro i tempi stabiliti dalla successiva tabella (paragrafo 18 "Tempistica e fasi del Procedimento) di sintesi pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di variante, il richiedente/beneficiario deve allegare:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante o definisca gli adattamenti tecnici ed i termini previsti per la realizzazione degli stessi;
- indicazione degli investimenti oggetto della variante o degli adattamenti tecnici;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante o degli adattamenti tecnici (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi, VIA).

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'U.C.I. ne riscontri la necessità.

9.3. Istruttoria della variante in corso d'opera

L'istruttoria della variante, da effettuarsi nei termini indicati nella tabella del paragrafo 18 "Tempistica e fasi del procedimento", consiste nella verifica degli elementi tecnici di richiesta/comunicazione.

Nel caso di esito positivo, l'istruttore provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo e l'eventuale ricollocazione in graduatoria;
- 2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica i termini del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi precedente;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando che l'importo del contributo non può essere in nessun caso aumentato rispetto a quello assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla sottomisura/tipo di operazione.

Il provvedimento di autorizzazione della variante viene trasmesso con PEC al beneficiario;

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Il provvedimento di accoglimento delle varianti modifica automaticamente ed unilateralmente il contratto ovvero l'atto per l'assegnazione dei contributi.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

La mancanza o il ritardo della presentazione preventiva della richiesta di variante comporta l'applicazione di sanzioni e esclusioni disciplinate con Decreto di ARTEA n. 134/2018.

10. Proroga dei termini

10.1. Principi generali inerenti la *proroga dei termini*

E' possibile concedere una o più proroghe del termine previsto nel contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi e viene concessa a modifica del contratto per l'assegnazione dei contributi già emanato dall'UCI competente dell'istruttoria o dal GAL.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, nel termine della proroga già concessa non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un ulteriore periodo di proroga. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3), che il responsabile del procedimento valuterà sulla base anche del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo Pagatore.⁶

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico sottoposto a vincoli di spesa derivanti dall'applicazione nazionale del così detto Patto di stabilità e crescita (PSC) di cui al Trattato di Amsterdam dell'Unione Europea oppure sia sottoposto comunque a vincoli di bilancio, la proroga di cui sopra può essere concessa anche oltre i termini sopra stabiliti, per il periodo strettamente necessario ad effettuare i pagamenti nei tempi consentiti dal vincolo suddetto, tenuto conto dei tempi tecnici legati alla realizzazione del progetto e dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3).

Quanto sopra specificato fatto salvo casi in cui il bando indichi scadenze specifiche.

10.2. Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento (di anticipo/Saldo) devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro i tempi stabiliti dalla successiva tabella di sintesi (paragrafo 18 "Tempistica e fasi del Procedimento") pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei

⁶ Quanto specificato NON è applicabile al Pacchetto Giovani dove, essendo il piano aziendale di durata specifica, la proroga non può eccedere quanto previsto dal Bando.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e l'impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta. L'impegno a prorogare la polizza fidejussoria non si rende necessario nel caso in cui la scadenza della fidejussione inizialmente definita, assicuri la copertura della nuova scadenza individuata a seguito di concessione di proroga.

Il termine massimo per la presentazione della richiesta di proroga è il 25 giorno calcolato dalla data di fine lavori.

10.3. Istruttoria della richiesta di proroga

L'istruttore:

1. per le richieste accolte, qualora sia presente una fidejussione, richiede al beneficiario l'invio della copia della garanzia fidejussoria prorogata all'ufficio istruttore e l'originale ad ARTEA;
2. prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la presentazione della domanda di pagamento e provvede alla registrazione sul sistema ARTEA. Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente il contratto ovvero l'atto per l'assegnazione dei contributi;
3. per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto nel contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunica con PEC al beneficiario, la non accettazione.

11. Stato di avanzamento lavori (SAL)

11.1. Principi generali

La domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti già effettuati.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

Il SAL può essere richiesto da soggetti che possono aver già percepito una quota di contributo a titolo di anticipo e pertanto di distinguono le seguenti casistiche:

a) erogazione del SAL nel caso di anticipo erogato.

Lo stato di avanzamento può essere richiesto una sola volta. Le spese rendicontate devono coprire almeno quanto già erogato a titolo di anticipo più la quota richiesta a titolo di SAL. La somma complessiva erogabile a titolo di anticipo e di SAL non può superare il 90% del contributo concesso.

b) erogazione del SAL nel caso di anticipo non erogato.

In tale ipotesi lo stato di avanzamento può essere richiesto una o più volte. Il SAL erogabile complessivamente potrà raggiungere il 90% del contributo concesso.

Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al secondo capoverso, deve produrre una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 100% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate al soggetto competente nei tempi stabiliti dalla tabella di sintesi.

Limitatamente alla sottomisura 7.3, ove il beneficiario finale sia identificato in un ente della PA, anche nella casistica di cui alla precedente lettera a), la rendicontazione delle spese per la richiesta di pagamento a titolo di SAL è relativa al solo importo richiesto in pagamento.

11.2. Presentazione del SAL

Le richieste di SAL devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA nei tempi stabiliti dalla successiva tabella di sintesi pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di SAL devono essere allegati:

- i documenti elencati al successivo paragrafo "Domanda di pagamento", ove pertinenti
- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità del SAL;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese;
- la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta oppure, nel caso di Enti pubblici, atto dell'organo dell'Ente con il quale si impegna alla restituzione totale o parziale della somma ricevuta a titolo di SAL.

11.3. Istruttoria del SAL

L'istruttore verifica la garanzia fidejussoria oppure, nel caso di enti pubblici, l'atto con il quale si impegna alla restituzione, in merito alla:

- conformità della garanzia;
- scadenza della garanzia;
- importo per cui è stata richiesta la garanzia;

Inoltre:

- prende atto della documentazione presentata,
- determina l'importo in pagamento;
- verifica, ove pertinente, le condizioni previste al paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto", prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo.

La visita sul luogo non è obbligatoria. Il responsabile dell'ufficio istruttore sottoscrive digitalmente l'elenco di liquidazione del SAL.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite PEC.

ARTEA, prima di procedere all'autorizzazione al pagamento del SAL, si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente della garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia, e verifica presso l'istituto emittente la validazione della garanzia fidejussoria.

12. Domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi entro il termine stabilito nel contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.
La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 640/2014, art. 13); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

La predetta documentazione deve essere resa disponibile su supporto informatico ed inserita in anagrafe ARTEA quale allegato alla domanda.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità nel successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili". L'istruttoria della domanda di pagamento si svolge unicamente sui documenti immessi nel sistema ARTEA con le modalità e le eccezioni di cui sopra. Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento del saldo, da prodursi contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA

1. relazione firmata dal richiedente in cui è riportata una descrizione
 - dell'attuale tipologia, dimensioni ed 'indirizzo produttivo aziendale, in coerenza con quanto indicato nel fascicolo aziendale elettronico;
 - degli investimenti previsti e realizzati dando evidenza delle eventuali varianti o adattamenti tecnici realizzati;
 - degli obiettivi raggiunti;
2. elaborati grafici (architettonici, strutturali etc..) comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, della relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
3. nel caso di lavori a misura, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo metrico iniziale, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta ed l'idoneo personale utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
4. ove pertinente, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;
5. ove pertinente, indicazione degli estremi dei permessi (con esclusione del permesso a costruire e della VIA) e/o delle autorizzazioni (incluso lo studio di incidenza di cui al paragrafo "Norme di protezione ambientale") necessari alla realizzazione degli interventi (o titolo equivalente nel caso di enti pubblici);
 6. ove necessario, comunicazione al Comune di inizio lavori o dichiarazione del tecnico relativa all'effettiva data di inizio lavori;
 7. documentazione fotografica pre e post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
 8. per le opere/interventi che lo richiedono:
 - a. certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
 - b. certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
 - c. certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
 9. copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
 10. copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento;
 11. copia dell'atto di acquisto, nel caso di acquisto di terreni (solo nel caso di attivazione del pacchetto giovani);
 12. copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
 13. eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA ai sensi della normativa nazionale in materia;
 14. dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
 15. nel caso di domanda di pagamento presentata da IAP provvisorio, garanzia fidejussoria in favore di ARTEA (secondo il modello previsto da ARTEA) per un importo pari **al 100%** dell'importo in pagamento, per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di IAP prevista dalla L.R. 45/07, ove necessaria.

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati devono essere presentati anche:

1. certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento o collaudo ai sensi della normativa sui Lavori Pubblici;
2. relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori, la data di inizio e di fine dei lavori/investimenti (per fine dei lavori/investimenti si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori;
3. documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia di appalti pubblici, tenuto conto degli obblighi di riservatezza in relazione alle procedure in corso. La documentazione deve anche evidenziare le misure prese al fine di pubblicizzare l'appalto;
4. nel caso di Enti Locali e per i lavori eseguiti con i propri dipendenti, documentazione prevista al successivo paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico".

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il soggetto competente ne riscontri la necessità.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso l'istruttore competente nella lettera di richiesta della documentazione indica il termine massimo per la presentazione della stessa. La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta l'applicazione di sanzioni o revoca disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del DM n. 2490 del 25/1/2017 e *ss.mm.ii.*

13. Istruttoria della domanda di pagamento a saldo

La presentazione della domanda di pagamento **a saldo** attiva la fase di accertamento finale di esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dal contratto ovvero dall'atto per l'assegnazione dei contributi.

Dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento e considerato l'importo limitato dell'investimento ai sensi della lettere b) e c) del quinto paragrafo dell'art. 48 del Reg. di esecuzione UE n. 809/2014, la visita sul luogo non è invece obbligatoria nei seguenti casi:

- a. acquisto di macchinari o di attrezzature per un importo inferiore a 10.000 €, per i quali la domanda può essere verificata sulla base della sola documentazione tecnica e contabile;
- b. per i costi di certificazione di cui alla sottomisura 3.1.;
- c. per i progetti costituiti interamente da investimenti immateriali per i quali la visita in situ non è utile ai fini della verifica.

La verifica documentale comprende:

- 1) la valutazione della relazione finale, firmata dal beneficiario, in relazione a quella presentata con la domanda di aiuto;
- 2) la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative alla destinazione dei beni oggetto del finanziamento;
- 3) la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti; nel caso di altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, presenti in rendicontazione in un numero maggiore di 30, se accompagnati da un attestato riepilogativo a firma del responsabile amministrativo, è possibile procedere con una verifica su di un campione degli stessi. In quest'ultimo caso deve essere rispettato l'intervallo di confidenza indicato nella successiva 'tabella di confidenza';
- 4) la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;
- 5) la verifica delle condizioni di accesso, dei criteri di selezione quando previsto, e della coerenza all'attuale indirizzo produttivo e dimensione aziendale;
- 6) Per gli Enti pubblici; la verifica della conformità dell'operazione con la normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- 1) la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- 2) l'avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi/lavori acquisiti o realizzati;
- 3) la corrispondenza degli investimenti alle spese oggetto della domanda;
- 4) il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto;
- 5) la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal paragrafo 'Disposizioni in materia di informazione e pubblicità' del presente documento.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Gli originali delle fatture non elettroniche o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

"Ufficio competente..... Reg. (UE) n. 1305/2013 Misura/sottomisura/azione/ Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [CUP ARTEA] per euro Rendicontazione effettuata in data "	sigla dell'istruttore
---	------------------------------

Le copie cartacee delle fatture elettroniche, anche in formato 'di cortesia' non valido ai fini fiscali, elencate ed allegate nella domanda di pagamento, non devono essere annullate mediante apposizione di data e di un timbro, ma deve essere verificata la presenza del CUP CIPE ovvero del CUP ARTEA.

Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP CIPE o CUP ARTEA non saranno più considerate ammissibili. ⁷ Si dà atto che l'indicazione del CUP CIPE ovvero CUP ARTEA deve essere riportata nel corpo della fattura e non successivamente.

Nel caso di altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (ad esempio i modelli F24, buste paga) presenti in rendicontazione in un numero rilevante, è possibile procedere con l'annullamento su di un campione degli stessi, ovvero dell'elenco riepilogativo contenente le informazioni salienti. Nel caso dell'annullamento di un campione, deve essere rispettato l'intervallo di confidenza indicato nella seguente 'tabella di confidenza':

=CONFIDENZA.NORM(0,01;1,4;G6)					
D	E	F	G	H	I
			10		
			20		
			30	66%	20
			40	57%	23
			50	51%	25
			60	47%	28
			70	43%	30
			80	40%	32
			90	38%	34
			100	36%	36
			110	34%	38
			120	33%	40

In caso di non conformità rilevate su oltre il 5% del campione, il parametro di verifica sarà adeguato integrando il campione di un ulteriore valore corrispondente al 50% del campione

⁷ Al riguardo si veda la nota ARTEA n. 15740 del 30/12/2020.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

stesso. In caso di ulteriore non conformità su oltre il 5% del campione supplementare, si procede alla verifica totale.

Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso Circolari emanate dal Responsabile del Settore competente.

L'istruttore provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante;
- a verificare, ove pertinente, le condizioni previste al paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto", prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale.

Il responsabile dell'Ufficio competente all'istruttoria, provvede a sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario e ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo, l'U.C.I. provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento debbono essere applicate, se del caso, le sanzioni amministrative previste dall'art. 63 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

Se non disposto diversamente dai singoli bandi, qualora si faccia riferimento al minimale di contributo "concedibile" si possono accettare domande di pagamento a saldo anche di importo inferiore al minimale previsto di contributo in quanto quest'ultimo è da intendersi unicamente per la fase di ammissibilità⁸.

14. Correzione di errori palesi

14.1. Principi generali sulla *correzione degli errori palesi*

*Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli **uffici competenti dell'istruttoria** o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.*

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

⁸ Indicazione riportata nella seduta del 13 e 19 dicembre 2018 dal Gruppo di Coordinamento istituito con DGR n. 501/2016.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

14.2. Termini e istruttoria della correzione degli errori palesi

Per le domande di aiuto la richiesta di correzione deve pervenire **all'U.C.I** entro 30 giorni di calendario dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire agli U.C.I. entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

Qualora l'accertamento finale avvenga entro i 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento, l'eventuale richiesta di errore palese deve pervenire antecedentemente alla data dell'accertamento finale.

Le domande pervenute oltre le date sopraindicate, non sono ricevibili.

15. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali

15.1. Principi generali per le comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, qualora per "cause di forza maggiore" o circostanze eccezionali come definite all'art. 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/13, il beneficiario si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'unità tecnico economica (UTE), ovvero una unità produttiva o una unità locale, o comunque di recedere dagli impegni assunti anche temporaneamente, in corso di realizzazione delle opere o successivamente al percepimento dei contributi, lo stesso deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'ufficio competente dell'istruttoria. La suddetta comunicazione unitamente alla relativa documentazione a corredo deve essere presentata entro i termini stabiliti nel successivo paragrafo "Termini e istruttoria per le comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali". Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni definite dall'Allegato A della DGR n. 1502/2017 e ss.mm.ii e dei relativi atti applicativi e come indicato nel Decreto Artea n. 134 del 2018 e ss.mm.ii.

Nel caso di inadempienza per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso né parziale né integrale degli aiuti percepiti (art. 4 paragrafo 1 del Reg. di esecuzione (UE) n. 640/2014).

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

15.2. Termini e istruttoria per le comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali

Le comunicazioni di cui al paragrafo precedente devono essere presentate entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 paragrafo 2 Reg. delegato (UE) n. 640/2014).

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

16. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto, e non meglio definite nei precedenti paragrafi, devono essere presentate su carta libera al soggetto competente per l'istruttoria tramite PEC.

Ai fini della ricevibilità di tali richieste / comunicazioni di integrazione / variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le comunicazioni di cui al paragrafo precedente devono essere presentate, se del caso, entro 15 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione.

17. Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, secondo quanto stabilito nel contratto o nell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

18. Tempistica e fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

	FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabil e della fase	TERMINI
1	Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione indicata nei singoli bandi	Richiedente	Entro i termini stabiliti nei singoli bandi
2	Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA – CAA	
3	Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 1 giorno dalla ricezione della domanda di aiuto.
4	Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
5	Approvazione graduatoria	ARTEA	Entro 15 giorni successivi alla data di chiusura del bando, salvo quanto diversamente indicato dal bando.
6	Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	U.C.I.	Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria
7	Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Ufficio competente dell'istruttoria (U.C.I.)	Entro 60 giorni successivi all'avvio del procedimento ⁽¹⁾ (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto) ⁽²⁾
8	Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi
9	Istruttoria domanda di anticipo	U.C.I.	Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
10	Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
11	Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	U.C.I.	Entro 30 giorni dalla presentazione
12	Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento ⁹
13	Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	U.C.I.	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
14	Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
15	Istruttoria domanda di proroga	U.C.I.	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
16	Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi ⁽³⁾
17	Istruttoria domanda di pagamento a saldo	U.C.I.	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento

⁹ Si veda al riguardo la Nota ARTEA PROT. 6670 del 28/05/2021 che indica che nel caso dei SAL PIF il termine per la presentazione è di almeno 30 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

			(90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
18	Elenchi di liquidazione	U.C.I.	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo ⁽⁴⁾
19	Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 50 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (60 giorni nel caso che nei 50 giorni sia incluso il mese di agosto)
20	Autorizzazione al pagamento in presenza di polizza fidejussoria	ARTEA	Entro 30 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria ⁽⁵⁾ (60 giorni nel caso che nei 30 giorni sia incluso il mese di agosto)
21	Autorizzazione delle Domande a controllo in loco ⁽⁶⁾	ARTEA ⁽⁷⁾	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento.

⁽¹⁾ Nel caso del Pacchetto Giovani annualità 2015 i giorni decorrono dal termine ultimo fissato per il completamento delle domande di aiuto

⁽²⁾ Salvo eccezione GAL (specificatamente Gal Montagna Appennino, Gal Consorzio Appennino Aretino, GAL FAR Maremma, Gal Leader Siena e Gal Start): scadenza 30/09/2018 per i procedimenti cogenti in riferimento alla nota ARTEA prot.. n. 144625 del 01/08/2018.

⁽³⁾ Tale termine è definito in funzione della complessità dell'operazione e delle relative azioni propedeutiche; ad esempio, a titolo ordinatorio, può essere sufficiente un termine di 180 giorni per gli acquisti e un termine di 360 giorni per i lavori; il termine sarà comunque stabilito anche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE.

⁽⁴⁾ Fanno eccezione i SALDI provenienti da progettazione PIF, per i quali l'elenco di liquidazione va chiuso in relazione alla presenza della relativa Fidejussione ovvero, in mancanza di Fidejussione, al momento dell'approvazione del PIF.

⁽⁵⁾ ARTEA prima di procedere all'autorizzazione del pagamento si accerta dell'idoneità della garanzia fidejussoria tramite validazione da parte della società/istituto emittente.

⁽⁶⁾ Art. 49 Regolamento di esecuzione n. 809/2014. Il 5% delle domande in liquidazione sono estratte a campione per un controllo supplementare in loco.

⁽⁷⁾ In caso di domanda estratta a campione per il CONTROLLO in LOCO il responsabile del procedimento del controllo in loco è ARTEA.

Tale circostanza può determinare, in caso di esito parzialmente positivo con decurtazione parziale del contributo o negativo con decadenza del progetto, la modifica dell'importo in liquidazione proposto con l'elenco di liquidazione dall'U.C.I. ed approvato con proprio Atto dirigenziale.

In virtù di questa circostanza, sia nei contratti ovvero negli atti di assegnazione dei contributi che negli Atti dirigenziali di approvazione degli elenchi di liquidazione redatti dagli U.C.I., deve essere data evidenza che 'in caso di controllo in loco, ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento, potrà modificare l'importo accertato della spesa e il relativo contributo'.

Sarà ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento di controllo in loco, a comunicare l'eventuale avvio del procedimento ed indicare il Dirigente responsabile. Tale comunicazione verrà inviata per conoscenza anche all'U.C.I. di riferimento.

I termini riportati nella tabella possono essere modificati dall'Ufficio responsabile emissione bando, con proprio provvedimento, dando eventualmente indicazioni agli U.C.I ed ARTEA.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

19. Spese ammissibili/non ammissibili

19.1. Introduzione

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi"

In attuazione della citata disposizione, nell'ambito della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome riunita l'11/2/2016, è stato sancito accordo n. 4.18/2016/02 sul documento elaborato dal Mipaaf "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020" che stabilisce disposizioni applicative con riferimento al Fondo FEASR.

Le disposizioni che seguono sono state elaborate in coerenza con il suddetto documento.

19.2. Criteri generali relativi all'ammissibilità delle spese

19.2.1. Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che essa risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione e sia stata ricompresa tra i costi ammissibili della rispettiva misura, sottomisura o tipo di operazione del PSR.

19.2.2. Periodo di eleggibilità della spesa

L'eleggibilità delle spese è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- 1. art. 65, commi 2 e 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013;*
- 2. art. 65.9 Reg. (UE) n. 1303/2013;*
- 3. art. 60 comma 2 – 2 trattino del Reg. (UE) n. 1305/2013;*
- 4. art. 6 commi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 (Aber).*

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;*
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;*
- le spese sostenute nell'ambito della misura 20;*
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno;*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- *in base al paragrafo 1 dell'art. 60 comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dal punto 23 del Reg. 2017/2393, "In deroga all'articolo 65, comma 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento" e, "...Per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.*
- *inoltre, in base al paragrafo 5 dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014 per quelle categorie di aiuto in cui non è richiesto o si presume l'effetto incentivante fra cui quella inerente gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche etc... ai sensi dell'art. 34 del suddetto regolamento.*

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività è così dimostrato:

a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori"; così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- *alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);*
- *alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);*
- *alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);*

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

f) nel caso di acquisto di terreni, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva alla ricezione della domanda di aiuto;

g) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1303/2013).

19.2.3. Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza

Le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" rientranti in una delle misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione.
- riguardare interventi decisi secondo i criteri di selezione di cui all'art.49 del Reg. (UE) n.1305/2013.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno devono includere in particolare la verifica della ragionevolezza dei costi, utilizzando un sistema di valutazione adeguato.

Per verificare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati come metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- a) confronto tra preventivi;
- b) prezzari o database costantemente aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa, compresi lavori di impiantistica;
- c) valutazione tecnica indipendente sui costi.

Per l'acquisto di macchinari, il metodo utilizzato prioritariamente per la stima del costo, è quello di cui alla lettera b) del prezzario messo a disposizione dalla Regione Toscana, come specificato nei bandi di successiva emissione.

Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso oppure nel caso che sia fatto ricorso al MEPA.

La relazione tecnica/economica è, invece, obbligatoria nel caso di acquisto di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi nei quali non è utilizzabile il confronto fra diverse offerte. In questi casi la suddetta relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica tale da consentire la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo.

Tale documentazione dovrà essere acquisita dall'ufficio competente dell'istruttoria prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo afferente l'acquisto del bene di cui trattasi.

In casi debitamente motivati, tale fase può essere espletata prima della liquidazione del contributo.

Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso di relative check-list, che i 3 preventivi vengano forniti da fornitori diversi ovvero che provengano da soggetti con diversa partita iva e, nel caso di invio con strumenti che consentono la tracciabilità, siano inviati da mittenti diversi.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei servizi che giustificano l'unicità del preventivo proposto.

Per la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto o di una relazione esplicativa qualora si è fatto ricorso ad analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato o dati storici) oppure nel caso ci sia un regime di vendita monopolistica.

In alternativa o in abbinamento al metodo basato sui 3 preventivi, l'ufficio competente per l'istruttoria può avvalersi della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa.

In caso di progetti complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici), la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una ricerca di mercato per ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto, dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquistare sul mercato. Il riferimento alle banche dati dei prezzi e dei listini ufficiali può essere utile, ma è preferibile l'adozione di un metodo misto (es. confronto tra preventivi e consultazione listino prezzi e/o parere di esperto).

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

19.2.4. Legittimità e contabilizzazione delle spese

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione esaminati dal pertinente Comitato di Sorveglianza, deve essere eseguita nel rispetto della normativa unionale e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati" nel rispetto delle regole vigenti, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente, salvo quanto previsto al successivo paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico".

Limitatamente alla sottomisura 7.3, ove il beneficiario finale sia identificato in una Pubblica Amministrazione, nella fase di liquidazione dei pagamenti a titolo di SAL o di saldo, la stessa può rendicontare, ai fini del riconoscimento della spesa, le spese sostenute e pagate dalla propria società "in house" che ha attuato l'intervento, fermo restando la proprietà delle infrastrutture in capo alla Regione/Provincia Autonoma.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Si rammenta, tuttavia, che la normativa dell'Unione europea non prevede esclusivamente la determinazione del sostegno a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è possibile, in determinati casi, che il sostegno sia fissato in base a tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamento a tasso forfettario oppure in base a contributi che vengono conferiti in natura da parte dei beneficiari, secondo quanto previsto nel PSR, nei documenti regionali attuativi e nei bandi.

A partire dai Bandi emessi successivamente alla Delibera n. 615 del 05/06/2023 "Reg.

(UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione ottavomodifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" e salvo diversa indicazione formulata dal bando, non sono ammesse le spese relative a lavori, servizi, forniture erogati da:

a- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondogrado¹⁰;

¹⁰ Fonte: Sito INPS <https://www.inps.it/pages/standard/43303>

Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge
nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	2	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

b- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

c- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria;

Le esclusioni di cui ai punti a), b), e c) non si applicano:

- nel caso in cui tra i soggetti interessati (Azienda beneficiaria e Fornitore) siano vigenti finalità mutualistiche indicate dagli artt. 2512 e 2513 del codice civile e segnalate nello statuto societario della società cooperativa;

- alla sottomisura 19.2, secondo quanto previsto all'interno dell'apposito "Addendum" relativo a "Progetti di Rigenerazione delle Comunità Rurali"

E' prevista la definizione di modalità operative indicate da ARTEA attraverso Circolari emanate dal Responsabile del Settore competente.

19.3. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

19.3.1. Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa unionale a regole specifiche di ammissibilità.

In particolare, si tratta di regole che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento unionale di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" già stabiliti dalla normativa di riferimento.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa unionale ad essa riferibile.

In merito al sostegno per gli investimenti, inoltre, occorre fare alcune precisazioni. La normativa dell'Unione europea per lo sviluppo rurale non prevede una definizione di investimento. Tuttavia attraverso un esame del contenuto della misure inserite nel Reg. (UE) n.1305/2013, è possibile ricostruire un quadro sinottico che possa essere utilizzato ai fini della determinazione dell'ammissibilità delle spese nonché per l'individuazione della possibilità di concedere anticipi ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano nei casi in cui le operazioni non sono assoggettabili alle direttive ed alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici.

In ogni caso, sempreché siano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari, le spese ammissibili sono quelle previste nell'ambito delle singole schede di misura, sottomisura o tipo di operazione e relativo bando.

19.3.2. Costi d'investimento materiali e immateriali

Relativamente agli investimenti sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) *costruzione o miglioramento di beni immobili;*
- b) *acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;*
- c) *spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);*
- d) *investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;*
- e) *i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

L'acquisto di macchine ed attrezzature è possibile anche attraverso il leasing, con le modalità indicate al successivo paragrafo "Leasing".

Limitatamente alla misura 16 sono ammissibili spese riconducibili all'attività di creazione di prototipi. Tali spese comprendono i costi per beni materiali anche di durata superiore a quella del progetto ma integralmente destinati all'attività progettuale finalizzata alla creazione di prototipi. Inoltre sono ammissibili spese per consulenze tecniche e finanziarie e per l'acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione dei progetti di cooperazione.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzo indicato nel bando (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi. A tal fine possono essere utilizzati i metodi di valutazione così come specificato nel precedente paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza".

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione del richiedente, nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare, contenente gli elementi previsti al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" per investimenti innovativi e complessi.

I beni acquistati, devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, miglioramenti fondiari, ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi indicati nei singoli bandi. Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti gli stati di avanzamento o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, anche nel caso di appalto a corpo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Ai fini del calcolo dell'aiuto liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale minore, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture. In ogni caso l'aiuto liquidabile non può essere superiore all'aiuto concesso. Nel caso di lavori soggiacenti alla normativa per gli appalti o effettuati tramite mercati elettronici (MEPA), i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo saranno corrispondenti al dato contrattuale.

Anche nel caso delle opere a misura, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Secondo quanto indicato nella lettera c) dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli studi di fattibilità sono considerati ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese per la costruzione o miglioramento di beni immobili nonché per l'acquisto o leasing di nuovo macchinari e attrezzature.

Anche per gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

differenti offerte. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della suddetta relazione. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da Amministrazioni Pubbliche per attività analoghe.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Nel caso di componenti edili a misura non presenti nel prezzario o caratterizzati da particolare difficoltà di esecuzione, si rinvia alla "nota metodologica" del prezzario regionale in merito al "cantiere tipo".

19.3.3. Ammortamenti

Come previsto dall'art. 69, comma 2, del Reg. (UE) n.1303/2013, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;*
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato in basi ai costi reali nella forma di cui all'art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);*
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;*
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.*

19.3.4. Spese di gestione, studi e beni di consumo

Come previsto dall'art. 61, comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le spese di gestione sovvenzionate

nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) spese di funzionamento, incluso l'acquisto di beni di consumo;*
- b) spese di personale ^(11*);*
- c) spese di formazione;*
- d) spese di pubbliche relazioni;*
- e) spese finanziarie;*

¹¹ (*) Nei bandi che prevedono tra le spese ammissibili anche il costo del personale dipendente impiegato nell'intervento oggetto di finanziamento, è ammissibile la spesa relativa al rimborso alla società collegata e/o controllata del costo del personale dipendente impiegato nel progetto tramite l'istituto del distacco, utilizzato nel rispetto della normativa vigente e comprovato tramite la seguente documentazione:

- contratto di distacco;
- comunicazione obbligatoria su modello UNILAV;
- registrazione del distaccato sul LUL (Libro Unico del Lavoro) del distaccatario (utilizzatore);
- nota/e di liquidazione emessa/e dal distaccante al distaccatario per il rimborso dei costi del lavoratore distaccato;
- documentazione comprovante l'effettivo pagamento della/e nota/e del distaccante.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

f) spese di rete.

Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili).

Secondo l'art. 61, comma 2 gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

Le suddette categorie di spesa sono ammissibili esclusivamente per le misure 16 e 20 e per le sottomisure 1.2, 7.3, 10.2, 19.1 e 19.4.

Limitatamente alla misura 16, per il personale impiegato nel progetto di cooperazione, possono essere ammesse spese per missioni e trasferte collegate all'attività progettuale. Inoltre per la predetta misura, possono essere ammesse spese di missione e trasferte sostenute dal rappresentante del beneficiario (titolare di impresa individuale, legale rappresentante, soci o componenti degli organi di amministrazione) a condizione che sia comprovata la partecipazione a riunioni ed attività di animazione attraverso verbali ed elenco firme dei partecipanti.

19.3.5. Spese per noleggi

I noleggi di norma non sono ammissibili ad eccezione delle sottomisure 10.2 e 16 con riferimento al noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature chiaramente finalizzate alla concretizzazione del progetto innovativo.

19.3.6. Acquisto di terreni e esproprio di terreni per pubblica utilità

Le spese relative all'acquisto di terreni, ivi incluse le indennità di esproprio per pubblica utilità relative al solo valore del bene immobile (terreno), sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- 1. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.*
- 2. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.*

19.3.7. Possesso di UTE/UPS

Sono ammissibili unicamente investimenti effettuati su, o per la gestione di UTE/UPS in possesso del richiedente, secondo i titoli definiti da ARTEA tenendo conto dei principi di verificabilità e controllabilità e di omogeneità con agli interventi di politica agricola.

L'UTE/UPS oggetto della domanda di investimento deve essere in possesso del richiedente secondo i titoli definiti da ARTEA con proprio Decreto n. 140 del 31/12/2015 e s.m.i. e con riferimento alla circolare AGEA ACIU n. 120 del 1/03/2016 e s.m.i..

I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico.

Nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti, non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve dichiarare di essere consapevole delle presenti disposizioni e limitazioni connesse al possesso dell'UTE/UPS.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (intesi come beni immobili su cui ricadono gli investimenti, come nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari, etc.), salvo diversa disposizione dei bandi, è possibile solo su particelle condotte dal beneficiario sulla base di uno dei seguenti titoli, definiti dalla circolare AGEA ACIU n. 120 del 1/03/2016 e s.m.i.:

- Proprietà,
- Usufrutto,
- Affitto,
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione,
- Usi civici,

fatto salvo ogni disposizione in merito prevista dal bando di misura.

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari, etc.) deve essere verificato prima dell'emissione del Contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.

Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione".

Il possesso delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima dell'emissione del Contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.

Le eventuali modifiche apportate alle Unità Produttive dalla domanda di aiuto fino all'erogazione del contributo a saldo, sono disciplinate dal capitolo "Varianti in corsa d'opera e adattamenti tecnici".

Le eventuali modifiche apportate alle Unità Produttive dopo l'erogazione del saldo e fino alla conclusione degli impegni ex post di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" sono consentite a condizione che sia mantenuta la coerenza del progetto (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) e siano rispettate le condizioni di ammissibilità e tassi di contribuzione correlati direttamente alla modifica dell'UTE/UPS, escluso quanto previsto nel bando "pacchetto giovani in relazione alla soglia massima di standard output.

19.3.8. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro sono contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibili la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.

Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di "...terreni o immobili, attrezzature o materiali..." senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari indicati nei bandi.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

L'altro aspetto, riguardante i costi non effettivi ma comunque ammissibili, è legato agli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad "...attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite". Un altro aspetto riguarda le modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali senza rivolgersi a soggetti terzi ma gestendo in maniera diretta l'intervento e portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda). A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, se non ricavabili dai prezzi indicati nei bandi.

Da quanto scritto sopra si evince che un'impresa agricola e/o forestale, non può rendicontare i costi del personale salariato come prestazioni volontarie non retribuite previsti nei singoli Bandi, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico, altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici".

Tali interventi sono ammissibili solo se svolti direttamente dall'imprenditore, se iscritto compatibilmente con il proprio ruolo e le proprie mansioni, all'INAIL/I.N.P.S., e/o dai suoi familiari. Per familiari si intendono le persone che sono iscritte all'I.N.P.S. come coadiuvanti all'impresa.

Nel caso di un'impresa a conduzione con salariati pur non essendo ammissibili le spese relative al personale dipendente, si ritiene di poter ammettere le spese sostenute per l'acquisto delle materie prime necessarie all'esecuzione delle opere.

Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario.

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "...possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente" e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- *i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte.*
- *lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;*
- *il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);*
- *i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;*
- *se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzi indicati nei bandi;*
- *sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzi indicati nei bandi;*
- *che esse siano verificabili e controllabili.*

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzo indicato nel bando. Nel caso in cui tale prezzo non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone " il sostegno pubblico a favore dell'operazione che

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

*comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;".
In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.*

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale riferito alla domanda di aiuto)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazioni ultimate)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Tuttavia, l'applicazione della suddetta formula può comportare che le spese effettuate in natura siano di fatto non ammissibili.

Ad esempio, per determinate misure di investimento in cui è possibile erogare un contributo pubblico per un importo pari al 100% del valore dell'investimento il contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile. Alcuni esempi numerici che possono aiutare a capire meglio la questione sono riportati nel box sottostante:

Data la formula $A \leq B - C$ derivante dal paragrafo 1 dell'articolo 69 in cui

A = contributo pubblico erogabile

B = costo totale dell'operazione

C = contributo in natura

e ipotizzando una misura con contributo pubblico pari al 100% del costo totale dell'operazione, si possono avere varie fattispecie da prendere ad esempio:

a) $B = 100$ $C = 20$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 20 \rightarrow A \leq 80$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 80 e quindi i 20 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili.

b) $B = 100$ $C = 60$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 60 \rightarrow A \leq 40$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 40 e quindi i 60 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili

c) $B = 100$ $C = 100$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 100 \rightarrow A \leq 0$.

In tal caso non è possibile erogare alcun contributo pubblico e tutto il contributo in natura, coincidente con l'intera spesa dell'operazione, è di fatto non ammissibile.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

19.9.8bis Le opzioni semplificate in materia di costi standard.

Le opzioni di costi semplificati sono contenute nelle apposite disposizioni del Reg. (UE) n. 1303/2013 art.67, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE; per quello che riguarda il fondo FEASR, la base normativa che rende possibile l'utilizzo dei costi semplificati nei PSR è rappresentata dall'art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'uso dei costi semplificati è un'opzione per lo Stato membro interessato: a livello di beneficiari l'autorità di gestione può decidere di rendere tale uso facoltativo o obbligatorio per tutti o parte dei beneficiari o per tutte o parte delle operazioni. Nei casi in cui il sistema non è obbligatorio per tutti, tuttavia, il campo di applicazione delle opzioni di costo semplificato da applicare, vale a dire la categoria di progetti e attività dei beneficiari per le quali è possibile utilizzare i costi semplificati, è definito nei singoli bandi, conformemente ai principi generali di trasparenza e di parità di trattamento.

Qualora un'operazione o un progetto facente parte di un operazione è attuata esclusivamente mediante appalti pubblici, i costi semplificati non possono essere utilizzati. Nel caso in cui la medesima operazione è attuata tramite progetti distinti, tuttavia, è possibile applicare le opzioni di costo semplificate per quei progetti che non prevedono procedure di appalto pubblico.

19.3.9. Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo, 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" fatto salvo per le procedure di gara già avviate e che la legge sottopone alla normativa previgente (D. Lgs. 163/2006).

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 9 comma 1 del citato D.Lgs. n. 50/2016, gli appalti di servizi aggiudicati dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Infine per le operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing";
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada nell'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata direttiva:

- 1) *l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;*
- 2) *il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;*
- 3) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.*

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli enti pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in-house. In particolare nel caso degli "in house providing" tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi.

Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in-house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori, nonché rispettare le norme su varianti, affidamenti di servizi supplementari e rispetto dei termini/proroghe.

In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute (p.e. timesheet).

Prima dell'inizio dei lavori l'ente deve individuare con apposito atto il personale, la relativa qualifica e il numero delle ore di ciascun dipendente impiegato nell'esecuzione del progetto. Tale documentazione deve essere allegata alla rendicontazione finale insieme a:

- a)** *"Time sheet" mensile sottoscritto dal responsabile dei lavori che riporta l'orario di lavoro per giorno con la descrizione del lavoro svolto;*
- b)** *Prospetto del costo orario effettivo mensile calcolato sui costi realmente sostenuti dall'ente riferiti a ciascun dipendente, tenuto conto delle ferie fruiti, della malattia, etc., su base annua;*
- c)** *Copia delle buste paga relative ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori con riferimento al periodo interessato dai lavori;*
- d)** *Documenti giustificativi a dimostrazione dei pagamenti effettivamente sostenuti dall'ente. Ove i giustificativi non siano relativi ai singoli dipendenti sarà necessario*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

presentare una distinta recante le quote di pagamento riferite a ciascun dipendente siglata dal responsabile amministrativo.

Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'importo liquidabile dovrà essere quello risultante dopo l'espletamento della gara; in tal caso l'erogazione degli anticipi sarà commisurata all'importo definitivo.

19.3.10. IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale .

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

19.3.11. Leasing

Come disposto dall'art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013, la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni mobili attraverso l'aiuto concesso all'utilizzatore. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.

Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.

La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

19.3.12. Acquisti a rate

L'acquisto a rate è ammissibile solo nel caso di pagamento tramite una finanziaria o istituto bancario se ricorrono le condizioni riportate nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento".

19.3.13. Spese generali

L'art. 45, comma 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/13, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità".

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) 1305/13.

Fermo restando la percentuale fissata nel bando, occorre comunque verificare, ove pertinente come ad esempio nel caso delle consulenze, la ragionevolezza dei costi. Si dovrà in questo caso fare riferimento a un sistema di valutazione adeguato, per la cui individuazione si rimanda al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza".

19.3.14. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento¹²

In conformità con l'articolo 66 del Reg. UE n.1305/13, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento".

Nel caso di sovvenzioni, per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) *l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;*
- 2) *il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 DLgs 385/93) sui beni aziendali.*

Il beneficiario deve produrre ciascun documento di spesa fornito di:

- *intestazione al beneficiario;*
- *descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;*
- *importo della spesa con distinzione dell'IVA;*
- *data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;*
- *dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;*
- *Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA ovvero CUP CIPE) esclusi i documenti di spesa relativi alle spese propedeutiche emessi prima della presentazione della domanda di aiuto. Tale CUP ARTEA deve essere presente nell'oggetto della fattura.*

¹² Si veda al riguardo anche l'allegato ADDENDUM B 'Casi particolari nei pagamenti' indicato nella seduta del 13 e 19 dicembre 2018 dal Gruppo di Coordinamento istituito con DGR n. 501/2016.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- 1) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
 - Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA), ovvero CUP CIPEIl pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.
- 2) Assegno bancario con la dicitura "non trasferibile".** In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto del conto corrente individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto, salvo successive variazioni che devono essere comunicate. Sempre in sede di rendicontazione deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.
- 3) Assegno circolare con la dicitura "non trasferibile".** In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.
- 4) Carta di credito e/o bancomat.** deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto, salvo successive variazioni che devono essere comunicate. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- 5) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino,

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo), il Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA);

- 6) Vaglia postale.** *Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo), il Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA);*
- 7) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).** *Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto, salvo successive variazioni che devono essere comunicate, e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);*
- 8) Pagamenti effettuati tramite il modello F24** *relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 e copia della quietanza dell'ente accentate il pagamento (Agenzia delle Entrate, Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.*

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

Tutti i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare gli originali delle fatture, della documentazione contabile equivalente e delle ricevute dei pagamenti, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2014/2020, il relativo CUP e l'importo dell'investimento ammesso a saldo, se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli.

Il CUP ARTEA non è richiesto nel caso di spese generali sostenute nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Nel caso di assenza di CUP ARTEA gli uffici istruttori potranno valutare la presenza di elementi sufficienti a garantire la tracciabilità dei documenti contabili secondo quanto previsto dall'art. 66 comma 1 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 ovvero "a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi: i).... Adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento". Se tale presupposto normativo non è soddisfatto la spesa non è ammissibile a finanziamento.

19.3.15. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

In base all'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e in particolare all'allegato II, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

D'altro canto, *tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:*

- a) l'emblema dell'Unione;*
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.*

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario¹³, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader; eventuali deroghe, in coerenza con quanto disposto all'Allegato III¹⁴, parte 1, punto 2.2, lettera b) del regolamento (UE) n.808/2014 e ss.mm.ii., possono essere definite nelle direttive specifiche per l'attuazione di misure/sottomisure/tipi di operazione;

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000,00 EUR.

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000 EUR;*
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.*

¹³ Nel caso della Misura 21, la permanenza dell'informazione è limitata ad un anno a partire dall'erogazione del sostegno

¹⁴ Come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

c) *Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.*

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato 3 del Reg. n. 808/2014. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

19.3.16. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che "1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;*
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;*
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.*

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Come disposto dal citato art.71, le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute per almeno cinque anni successivi al pagamento finale.

Quanto sopra nel caso della sottomisura 16.2, si applica limitatamente ai prototipi realizzati e nel caso della sottomisura 3.1 e 3.2 ai soli investimenti materiali.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al soggetto competente per l'istruttoria che ha emesso il contratto ovvero l'atto per l'assegnazione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o dei criteri di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio competente per l'istruttoria,(U.C.I.) esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;*
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Ai sensi dell'art.4, 3° capoverso, del Reg.(UE) n. 640/2014 relativo alle misure a investimento, nel caso ricorrano condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. Inoltre, nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali sono definite al comma 2° dell'art. 2 del Reg. (UE) n.1306/2014.

Con riferimento al suddetto comma ed in particolare per le lettere c) "una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda" ed e) "un'epizootia o una fitopatia ... omissis ..."; la sussistenza delle condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali si verifica con il riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato oppure di non meno del 20% del potenziale forestale interessato, così come previsto rispettivamente dagli artt.18 e 24 del Reg.(UE) n.1305/2014.

19.3.16.1. Accordi sottoscritti finalizzati alla realizzazione dei progetti integrati.

Laddove vengano sottoscritti specifici 'Accordi' finalizzati alla realizzazione del progetto integrato, contenenti gli impegni e gli obblighi assunti reciprocamente, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto, in cui sono stati individuati:

- i. la durata dell'accordo e la relativa data di decorrenza;
- ii. le responsabilità reciproche delle parti, comprendenti gli impegni e i vincoli che legano tra loro i diversi sottoscrittori dell'Accordo, in relazione alle attività di ciascuno di essi e agli obiettivi previsti dal Progetto integrato;
- iii. l'obbligo di rispettare tutti gli impegni, i vincoli e le prescrizioni, nonché di espletare tutti gli adempimenti previsti dal bando, in relazione ai singoli interventi o alla realizzazione del Progetto integrato nel suo complesso;
- iv. le penali, in caso di mancato rispetto degli impegni, dei vincoli, nonché di mancata realizzazione, in tutto o in parte, dei singoli interventi;
- v. il capofila e i compiti previsti.

Il mancato rispetto dei suddetti impegni e vincoli comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni, disciplinate dall'Allegato A alla DGR n. 1502/2017 e ss.mm.ii. e dai relativi atti applicativi indicati nel decreto ARTEA n. 134/2018 e ss.mm.ii., con riferimento alle singole misure di aiuto.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Nel caso dei progetti integrati, le sanzioni ed esclusioni si applicano dalla data dell'atto di approvazione della realizzazione finale del Progetto integrato e per i tre anni successivi, salvo diversa durata dell'Accordo, e comunque fino ad un massimo di 5 anni.

Il capofila del Progetto integrato provvede, oltre alle altre indicazioni previste dal bando, a svolgere tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del Progetto Integrato e dell'Accordo, avuto riguardo in particolare al mantenimento degli impegni e dei vincoli sottoscritti per tutta la durata dell'Accordo stesso.

19.3.16.2. Vantaggi per i produttori

Nei casi dei progetti singoli, laddove siano previsti impegni a mantenere i vantaggi per i produttori di base, le sanzioni ed esclusioni disciplinate dall'Allegato A alla DGR n. 1502/2017 e ss.mm.ii. e dai relativi atti applicativi indicati nel decreto ARTEA n. 134/2018 e ss.mm.ii. si applicano con riferimento alle singole misure di aiuto per la durata dell'impegno, e comunque fino ad un massimo di 5 anni.

19.3.17. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

In base all'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;*
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;*
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e nei regolamenti di esecuzione laddove è espressamente previsto che il contributo del Feasr può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Inoltre, in base all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.

Relativamente agli investimenti agricoli, inoltre, non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;*
- acquisto di diritti all'aiuto;*
- acquisto di animali;*
- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora.*

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Tali spese, rimangono non ammissibili nel caso la predetta misura 5 venga attivata per operazioni legate all'introduzione di misure di prevenzione.

Inoltre non sono ammissibili le seguenti spese:

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

1. *l'acquisto di materiale usato;*
2. *l'acquisto di terreni (salvo nel pacchetto giovani) o fabbricati;*
3. *l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;*
4. *gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini della presente sottomisura non si considerano come spese di manutenzione straordinaria (e quindi sono ammissibili) le opere e lavori edili che riguardano:*
 - a. *la modifica di porte e pareti interne;*
 - b. *la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;*
 - c. *il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;*
 - d. *l'abbattimento di barriere architettoniche;*

Non sono considerate come spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (e quindi possono essere ammissibili), le tipologie di intervento configurabili come miglioramenti fondiari (ad esempio muretti a secco, viabilità etc.), che riguardano:

- i) la realizzazione ex novo di una parte di un'opera, comprese quelle realizzate in continuità con un'opera esistente;*
- ii) l'introduzione di un elemento nuovo che non era già presente nell'opera, volto a migliorarne le caratteristiche o a renderla funzionale alle modifiche del contesto in cui è inserita (ad esempio adeguamento delle sistemazioni idrauliche all'incremento dell'intensità delle piogge);*
- iii) l'introduzione di nuove funzionalità o usi;*
- iv) il miglioramento in modo sostanziale della funzionalità (ad esempio la realizzazione delle opere di regimazione delle acque o di altre opere murarie).*

Al contrario dei suddetti interventi, che sono configurabili come miglioramenti fondiari, si considerano, invece, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria tutti gli interventi finalizzati al semplice ripristino della funzionalità di opere esistenti (esempio imbrecciatura, recupero del sistema di regimazione delle acque etc.) ovvero quando siano realizzati al di fuori di un progetto più complesso che abbia le finalità di cui al capoverso precedente.

5. *gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni, salvo che non sia indicato diversamente negli specifici bandi;*
6. *le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle disposizioni specifiche per la sottomisura e contenute nella scheda del PSR o nello specifico bando;*
7. *l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve, salvo quanto previsto negli atti attuativi e nelle direttive regionali e quanto previsto nel paragrafo "Spese di gestione, studi e beni di consumo";*
8. *l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;*
9. *lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;*
10. *l'acquisto di mobili, attrezzature, arredi degli uffici e oggettistica di arredamento;*
11. *spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono, salvo quanto previsto nei bandi;*
12. *le spese generali relative agli investimenti immateriali, salvo che non sia indicato diversamente negli specifici bandi;*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

13. *gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;*
14. *i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzo indicato nei bandi;*
15. *opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;*
16. *costi del personale dipendente (salvo le eccezioni previste nei paragrafi "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" e "Spese di gestione, studi e materiali di consumo");*
17. *noleggi, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "Spese per noleggi";*
18. *IRAP;*
19. *nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);*
20. *impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore ad 1MW.*

19.3.18. Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) *essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;*
- b) *essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e s.m.i, D.Lgs 152/06 e s.m.i, LR 30/15).*

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Per gli interventi soggetti a VIA ai sensi della l.r. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel precedente paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto".

19.4. Localizzazione degli investimenti materiali

Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

I beni materiali realizzati o acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica unità produttiva o unità locale a seconda del caso di specie o, nel caso di soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso.

In tal senso, i beni immobili devono essere ubicati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Mentre le macchine o le attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento.

Fanno eccezione le strutture adibite alla commercializzazione dei prodotti di imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, la cui collocazione può avvenire anche al di fuori dell'unità produttiva o dell'unità locale, se previsto nei singoli bandi.

19.5. Localizzazione degli investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Addendum A

Disposizioni specifiche per l'attuazione della Misura 19.4 del PSR 2014/2020 "Sostegno per i costi di gestione e animazione"

Le presenti disposizioni specifiche sono relative alla Misura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" ed integrano quanto previsto dall'Allegato 1 "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e s.m.i.

1.1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai fondi previsti per la Misura 19.4 a fronte delle spese sostenute dai Gal ufficialmente riconosciuti dalla Regione Toscana.

Le spese sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della SISL in risposta al bando emesso dalla Regione Toscana e pubblicato sul Supplemento al BURT n. 16 del 20/04/2016.

1.2 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere compilata secondo lo schema presente nel sistema ARTEA.

La domanda contiene una previsione complessiva della spesa prevista dal GAL per la gestione del gruppo di azione locale e l'animazione. La previsione deve essere dettagliata per voci di spesa.

1.2.1 Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di aiuto è presentata dal GAL successivamente al suo formale riconoscimento da parte della Giunta regionale, a seguito di apposita comunicazione dell'ufficio regionale competente per la gestione della programmazione LEADER, contestualmente alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da parte del rappresentante legale del GAL, nei confronti della Regione Toscana, secondo quanto disposto al par. 8.2 del bando emesso dalla Regione Toscana e pubblicato sul Supplemento al BURT n. 16 del 20/04/2016.

La domanda deve essere presentata solo dopo aver costituito/aggiornato la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007.

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA raggiungibile dal sito 'www.artea.toscana.it'.

La compilazione della domanda avviene in modalità esclusivamente telematica.

La domanda deve essere sottoscritta direttamente nel sistema ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 140 del 31 dicembre 2015 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Non sono ricevibili domande di aiuto sottoscritte con firma autografa. La protocollazione avviene in via automatica, sul sistema ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentate non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

1.2. Istruttoria domanda di aiuto

L'ufficio territoriale regionale competente per l'istruttoria della domanda di aiuto e dell'emissione e delle modifiche del contratto (di seguito Ufficio per l'ammissibilità) effettua la verifica della completa compilazione, conformità, pertinenza e coerenza della domanda di aiuto presentata dal GAL relativamente:

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- a quanto previsto dalla scheda di misura del PSR 2014/2020;
- all'ammissibilità delle spese;
- al rispetto degli importi totali dei contributi assegnati dalla Giunta regionale a ciascun GAL;
- al rispetto degli importi massimi ammissibili del compenso annuo lordo del Responsabile tecnico amministrativo per l'attuazione del metodo LEADER del PSR 2014/2020 del GAL, così come specificato al par. 8.6.2 del bando di Misura pubblicato sul Supplemento al BURT n. 16 del 20/04/2016;

L'Ufficio per l'ammissibilità, al termine dell'istruttoria, provvede a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, determinando l'elenco delle spese ammesse e l'importo totale ammesso a contributo.

Nel caso in cui la verifica produca un esito negativo, l'Ufficio per l'ammissibilità, invia al GAL una richiesta di modifica e correzione della domanda tramite PEC. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di modifica e di correzione della domanda (fa fede la data di ricezione della PEC) il GAL è tenuto a recepire le modifiche richieste tramite la presentazione di una nuova domanda di aiuto.

La registrazione delle verifiche deve concludersi mediante l'attribuzione al modulo istruttorio di ammissibilità dell'esito dell'istruttoria: positivo, mediante la convalida del modulo o negativo, tramite il respingimento del modulo.

L'istruttoria della domanda di aiuto deve essere svolta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa sul sistema di Artea.

1.3 L'assegnazione del contributo

A seguito dell'istruttoria con esito positivo della domanda di aiuto l'Ufficio per l'ammissibilità, procede a:

- a) emettere il contratto di assegnazione dei contributi che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- intestazione del GAL e numero della sua domanda;
 - descrizione e importo delle spese ammesse;
 - importo del contributo assegnato;
 - Quota FEASR;
 - Percentuale massima concedibile a titolo di anticipo;
 - l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'Ufficio per l'ammissibilità, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga con autorizzazione all'Ufficio per l'ammissibilità, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
 - i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di SAL;
 - il termine e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo;
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal GAL;
 - gli impegni che graveranno sul GAL durante le attività previste e successivamente al saldo dei contributi;
 - riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- *le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 113 "informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'art. 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli."*
 - *la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.*
- b) *Far sottoscrivere in modalità telematica il contratto da parte del responsabile dell'Ufficio per l'ammissibilità (o suo delegato) e dal legale rappresentante del GAL;*
- c) *Inviare il contratto firmato da entrambe le parti al GAL (tramite PEC)*
- d) *Caricare il contratto di assegnazione sul sistema Artea e registrare sul corrispondente modulo i relativi riferimenti. La data di sottoscrizione corrisponde alla ultima data di sottoscrizione di una delle parti.*

1.4 Altre fasi del procedimento

1.4.1 Anticipo

Il GAL, successivamente alla notifica del contratto per l'assegnazione del contributo da parte dell'Ufficio per l'ammissibilità, può richiedere il versamento di un'anticipazione del contributo mediante apposita modulistica informatizzata disponibile sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo può essere richiesto in più soluzioni fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del totale del contributo assegnato.

A tal fine il GAL deve presentare all'ufficio territoriale regionale competente per le istruttorie delle domande di pagamento (di seguito Ufficio per le liquidazioni), in allegato alla domanda di anticipo, copia della garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA Organismo Pagatore, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviata ad ARTEA tramite posta ordinaria o consegnata a mano.

La garanzia avrà scadenza almeno 180 giorni dopo il termine previsto nel contratto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo, e sarà pari al 100% dell'anticipo richiesto in domanda.

1.4.2 Istruttoria della richiesta di anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'Ufficio per le liquidazioni acquisisce la copia della garanzia fidejussoria e ne verifica:

- *la conformità al modello approvato ad ARTEA ed il rilascio a suo favore in qualità di Organismo Pagatore;*
- *la scadenza: almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel contratto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo,*
- *l'importo, pari al 100% dell'anticipo richiesto,*

oltre a verificare, ove pertinente la presenza della documentazione antimafia (Informazione Antimafia vigente).

L'Ufficio per le liquidazioni sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al GAL tramite PEC.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

*ARTEA, prima di procedere all'erogazione dell'anticipo, si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente della garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia tramite validazione.
L'importo ricevuto a titolo di anticipo è detratto, a conguaglio, nella liquidazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.*

1.5 Variante delle spese previste

Sono considerate varianti soggette ad autorizzazione le modifiche con aumenti o diminuzioni di importo superiore al 25% del totale della spesa ammessa per macro tipologia di spesa indicata nella domanda di aiuto; le modifiche di importo minore possono essere eseguite senza autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale all'Ufficio per l'ammissibilità, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Per macro tipologia di spesa si intendono:

- a) spese del personale;*
- b) spese di funzionamento;*
- c) spese generali*

divise tra spese inerenti la gestione e spese inerenti l'animazione.

Le varianti devono comunque rispettare i vincoli relativi all'importo destinato all'animazione (non inferiore al 30% della dotazione assegnata a ciascun GAL).

Le varianti delle spese previste devono essere preventivamente valutate e autorizzate dall'Ufficio per l'ammissibilità prima della loro realizzazione; a tal fine deve essere presentata una specifica richiesta, come indicato nel successivo paragrafo 1.5.1 "Richiesta di variante".

1.5.1 Richiesta di variante

La richiesta di variante deve essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA prima della esecuzione delle spese relative ed entro il 30° giorno precedente alla scadenza prevista nel contratto di assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento o del SAL, dandone opportuna e contestuale comunicazione all'Ufficio per l'ammissibilità. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti.

1.5.2 Istruttoria della richiesta di variante

L'istruttoria della richiesta di variante consiste nella verifica degli elementi sopra elencati; nel caso di esito positivo, l'Ufficio per l'ammissibilità provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese del progetto nonché l'importo del contributo;*
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria, per l'eventuale modifica del contratto di assegnazione;*
- 3) a comunicare al GAL l'esito motivato dell'istruttoria.*

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione della spesa complessiva ammessa, l'importo del contributo assegnato viene ridotto ai fini del rispetto degli importi massimi previsti nel piano finanziario allegato alla SISL e approvato dalla Giunta regionale.

1.5.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate all'Ufficio per l'ammissibilità tramite PEC. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

1.6 Domanda di pagamento a titolo di saldo parziale (SAL) o di saldo.

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di accertamento delle spese sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda stessa con richiesta del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di SAL o a titolo di saldo. Non sono ricevibili domande di pagamento sottoscritte con firma autografa.

La domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso; la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

Contestualmente è necessario darne opportuna comunicazione all'Ufficio per le liquidazioni.

1.6.1 Domanda di pagamento a titolo di saldo parziale (SAL)

Sono ammesse domande di SAL a fronte delle spese già sostenute; non è possibile presentare più di una domanda di SAL per semestre, inteso come periodo 1 gennaio/30 giugno e 1.luglio/31 dicembre di ogni anno.

L'importo cumulato delle domande per SAL presentate in un determinato anno solare non può eccedere la quota annuale relativa allo stesso anno indicata nella tabella finanziaria relativa alla ripartizione delle risorse 19.4 nel periodo 2016-2022 comunicato all'Autorità di gestione cumulato con gli importi relativi alle annualità precedenti eventualmente non richiesti nelle precedenti domande per SAL-

La liquidazione del SAL per la Misura 19.4 non è subordinata alla preventiva costituzione in favore di Artea di una fidejussione a garanzia da parte dei GAL, in quanto su ciascuna liquidazione di responsabile della Misura 19 rilascia all'OPR il nulla osta all'autorizzazione al pagamento a conclusione delle verifiche sul corretto svolgimento delle attività dei GAL.

1.6.2 Modalità di presentazione della domanda di pagamento (per SAL e saldo)

Le spese sostenute devono essere rendicontate inserendo nel sistema ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti effettuati. A seguito dell'accertamento delle spese sostenute, l'Ufficio per le liquidazioni competente provvede alla redazione e alla sottoscrizione di un verbale nel sistema ARTEA e su tale base produce un elenco di liquidazione corrispondente al contributo relativo ai costi totali accertati.

Le domande di pagamento devono pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine stabilito dalla stessa nel contratto di assegnazione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda in relazione alle spese ammesse a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

La predetta documentazione deve essere resa disponibile su supporto informatico ed inserita in anagrafe ARTEA quale allegato alla domanda.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria inserita nella domanda di pagamento:

- 1) copia delle fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente e dei relativi giustificativi di pagamento. I documenti di spesa dovranno contenere i seguenti elementi:*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- intestazione del GAL;
 - descrizione dell'oggetto della spesa in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell'IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso;
- 2) ove pertinente, documentazione ufficiale relativa all'acquisizione di ciascuna fornitura o servizio dal quale sia possibile evincere l'attinenza con la Misura 19.4;
- 3) dichiarazione a firma del legale rappresentante del GAL che attesti che, per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi, il GAL non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- 4) dichiarazione dettagliata a firma del legale rappresentante del GAL del rispetto del regolamento interno per l'acquisizione di forniture e servizi;
- 5) eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA ai sensi della normativa nazionale in materia.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, per quella di SAL.

Le domande di pagamento devono essere accompagnate da una relazione, redatta dal Responsabile tecnico amministrativo del GAL per l'attuazione del metodo LEADER del PSR 2014/2020, sul collegamento delle spese rendicontate con gli obiettivi della misura e contenente tutti gli elementi utili per l'esame della domanda.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio per le liquidazioni ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla domanda di pagamento non sia completa, l'Ufficio per le liquidazioni invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta (fa fede la data attestata nella ricevuta della PEC), il GAL è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza delle spese oggetto di integrazione.

1.6.3 Istruttoria della domanda di pagamento (per SAL e saldo)

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento dello stato di avanzamento delle spese previste o di accertamento finale. In fase di accertamento della domanda di saldo finale deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica, ove possibile e pertinente, delle realizzazioni e dei beni acquistati previsti nella domanda di aiuto e confermati dal contratto per l'assegnazione dei contributi. La domanda di SAL può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione delle spese previste. In tali casi la visita sul luogo dell'operazione è pertanto esclusa ai sensi del comma 5 secondo cpv. dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/14, per cui la verifica è solo documentale.

In ogni caso la verifica documentale comprende:

- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti effettuati;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare, ove pertinente:

- la realtà delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto,
- la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal paragrafo 19.3.15

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

dell'allegato 1 al Decreto del Direttore di ARTEA n. 63/2016.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

"Ufficio regionale territoriale di

Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020

Misura 19.4 'Sostegno per i costi di gestione e animazione'

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA]

per euro

Rendicontazione effettuata in data ";

nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore o degli istruttori.

L' Ufficio per le liquidazioni provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, ove pertinente, controfirmato dal soggetto competente per il GAL o da un suo rappresentante;*
- ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.*
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs n. 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di SAL;*
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs n. 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al GAL;*

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo l' Ufficio per le liquidazioni provvede:

- a comunicare al GAL tramite PEC le motivazioni, specificando che il GAL ha 10 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della PEC, entro i quali presentare le proprie osservazioni;*
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.*

La durata del procedimento di istruttoria della domanda di pagamento non può eccedere i 30 giorni, nel caso di SAL, e 60 giorni nel caso di saldo (i termini sono incrementati di 30 giorni qualora si ricada nel periodo che intercorre dal 1 al 31 Agosto), dalla data di ricezione della domanda di pagamento completa di ogni elemento.

1.6.4 Liquidazione delle domande di pagamento

Contestualmente all'invio tramite il sistema ARTEA di ciascuna liquidazione del SAL o del saldo, l'Ufficio per le liquidazioni invia gli esiti dell'istruttoria all'ufficio regionale competente per la gestione della programmazione LEADER, con richiesta di nulla osta al pagamento. ARTEA organismo pagatore procede alla liquidazione esclusivamente previa acquisizione del nulla osta.

Per il pagamento degli stati di avanzamento e del saldo, il nulla osta degli uffici regionali è condizionato alla verifica dei seguenti elementi di avanzamento dell'attività del GAL, ovvero dell'effettivo avanzamento procedurale e finanziario del programma di competenza di ciascun GAL:

- espletamento delle procedure per la selezione dei beneficiari finali ;*
- pubblicazione delle graduatorie provvisorie e finali;*
- attività di animazione sui bandi pubblicati e di prossima pubblicazione;*
- attività di informazione ai beneficiari privati e pubblici;*
- contratti di assegnazione emessi;*
- indicatori fisici di realizzazione e livello di spesa raggiunto;*
- accertamenti per SAL e saldi effettuati;*
- regolarità e completezza dei rapporti di esecuzione e di ogni altro adempimento a carico del GAL;*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- *partecipazione ad eventi e a corsi di aggiornamento e informazione organizzati dalla Regione Toscana e dalla Rete Rurale Nazionale;*
- *esito dei controlli sull'attività dei GAL da parte degli **UTR**.*

I parametri di cui sopra sono desunti dai rapporti trimestrali e dalla relazione annuale redatti dai GAL, come previsto al paragrafo 8.2 del bando di Misura pubblicato sul Supplemento al BURT n. 16 del 20/04/2016, dai cronoprogrammi periodicamente inviati all'ufficio regionale competente per la gestione della programmazione LEADER e dai dati desunti dal sistema ARTEA; tali informazioni possono inoltre essere accertate anche mediante visite periodiche effettuate presso la sede del GAL, tramite accesso dedicato al sito internet ufficiale del GAL, ovvero ulteriori eventuali modalità di accertamento.

Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche, l'ufficio regionale competente per la gestione della programmazione LEADER può vistare la richiesta di nulla osta alla liquidazione dei fondi presentata dal GAL inviandone copia al GAL stesso, all'Ufficio per le liquidazioni pagamenti e ad ARTEA.

Qualora non sia avvenuto il rilascio del nulla osta per inadempienza del GAL, i termini per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo sono sospesi e conseguentemente il GAL è tenuto a prorogare i termini di validità della polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura, pena la decadenza dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento relative agli importi rendicontati come SAL—saranno messe in liquidazione fino al raggiungimento dell'intero importo assegnato al netto dell'anticipo corrisposto.

Una volta raggiunto tale importo il GAL potrà presentare esclusivamente domande di SAL e il saldo conclusivo al solo scopo di rendicontare l'anticipo ricevuto. Qualora questo importo non sia totalmente rendicontato sarà definito l'importo da restituire e saranno attivate tutte le procedure per il recupero. Lo svincolo della fidejussione a garanzia del pagamento dell'anticipo sarà effettuato solo a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento da parte di ARTEA.

1.7 Proroga dei termini

È possibile concedere una o più proroghe del termine previsto nel contratto di assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi e viene concessa a modifica del contratto per l'assegnazione dei contributi già emanato dall'Ufficio per l'ammissibilità.

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dei gravi motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà e dalle azioni del GAL, che determinano la richiesta;
- alla verifica dello stato di avanzamento delle spese previste;
- alla verifica e all'aggiornamento della scadenza della garanzia fidejussoria;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

1.7.1 Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento previsto nel contratto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa. Contestualmente è necessario darne opportuna comunicazione all'Ufficio per l'ammissibilità e all'Ufficio per le liquidazioni.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause di forza maggiore del dilazionarsi delle spese previste;

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il GAL abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione delle spese previste alla loro rendicontazione entro la nuova scadenza e l'impegno a prorogare la polizza fideiussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

1.7.2 Istruttoria della richiesta di proroga

L'Ufficio per l'ammissibilità:

- 1) per le richieste accolte, prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica del contratto di assegnazione e registrazione sul sistema ARTEA. Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente il contratto per l'assegnazione dei contributi;
- 2) per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con PEC al GAL l'intenzione di procedere alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.

1.7.3 Istruttoria di recupero

L'Ufficio per l'ammissibilità dovrà procedere alla definizione del recupero dell'anticipo erogato in eccesso o di eventuali importi pagati in eccedenza. Lo stesso provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero al GAL;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore Artea.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Addendum B

CASI PARTICOLARI NEI PAGAMENTI

Fatto salvo ogni specifica e/o ulteriore indicazione riportata nei singoli Bandi, di seguito sono riportate alcune casistiche che potrebbero presentarsi nella rendicontazione delle domande di Pagamento e per le quali viene data specifica interpretazione:

1) FATTURA PRO-FORMA/PROGETTO DI NOTULA.

ESITO: La fattura proforma /il Progetto di notula non sono computabili con la rendicontazione. Nella rendicontazione è considerato come documento fiscale valido esclusivamente la fattura o la notula definitiva.

2) AMMISSIBILITA' FATTURE E PAGAMENTI RISPETTO ALLA DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

- a) Fattura precedente alla domanda di aiuto
- b) Fattura successiva alla domanda di aiuto e pagamento totale antecedente¹⁵

ESITO: E' ammissibile solo se individuato il principio della "PROPEDEUTICITA' " della spesa.

c): Fattura successiva alla domanda di aiuto e pagamenti, alcuni precedenti altri successivi

ESITO: Sono ammissibili solo i pagamenti effettuati dopo la data di ricezione della domanda di aiuto.

In ogni caso è fatta salva la **non ammissibilità** della fattura nei casi in cui sia evidente, dalle informazioni riportate in fattura, che l'inizio dei lavori è antecedente la domanda di aiuto.

3) RITENUTA d'ACCONTO E PAGAMENTO IMPOSTE/RITENUTE PREVIDENZIALI

- a) Fattura sulla prestazione/Prestazione pagata precedentemente la Domanda di Pagamento
- b) Pagamento della Ritenuta d'acconto / imposte / ritenute previdenziali pagata successivamente la Domanda di Pagamento

ESITO: Ammissibile se rendicontato in domanda di pagamento e pagato prima dell'accertamento finale.

4) PAGAMENTI OLTRE LA DATA DELLA 'DOMANDA DI PAGAMENTO'

Valuta oltre la data della domanda di pagamento.

ESITO: Ammissibile se rendicontato in domanda di pagamento e ordine di pagamento pari o precedente la domanda di pagamento (frequente nei casi di ordine di pagamento via web-banca on line)

Non Ammissibile anche se rendicontato in domanda di pagamento ma ordine di pagamento successivo la domanda di pagamento. La rendicontazione (parziale o totale) della spesa non entra nel conteggio articolo 63 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. poiché si ritiene che il beneficiario abbia indicato il pagamento in quanto necessario al riconoscimento della spesa.

5) PAGAMENTI PRO SOLUTO

¹⁵ Sono sempre più frequenti i casi di acquisto/pagamento tramite WEB, dove l'invio della fattura è successivo alla data del pagamento (in acconto o saldo).

Se viene individuato il principio della "TRACCIABILITA' " della spesa (es. codice pagamento riportato in fattura), è possibile riconoscere la spesa anche quando il pagamento è antecedente la fattura.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Riscontrabile in ENTI PUBBLICI. Pagamento effettuato dalla banca (normalmente quella tesoriera o convenzionata dell'Ente). Il bonifico proviene dalla Banca ed è indirizzato alla società creditrice dei servizi/forniture all'Ente per il progetto finanziato.

ESITO: Ammissibile se rendicontato in domanda di pagamento e individuato il principio della "TRACCIABILITA'" della spesa. (esempio: Ente > Convenzione > Banca > Fornitore>Ente)

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti". In virtù della "Convenzione Banca/Ente" tale elemento è ordinario nella gestione dell'Ente e quindi ammissibile.

6) SPESE DI TRASPORTO, SPESE BANCARIE, SPESE DOGANALI, SPESE AUTORITA' di VIGILANZA

ESITO: Spese di trasporto: il costo del materiale/investimento oggetto di contributo è considerato franco azienda. NON sono ammissibili, in quanto non direttamente connesse alla realizzazione del progetto, le spese di trasporto supplementari al costo del materiale/investimento franco azienda indicate in fattura.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le **spese bancarie** per la tenuta del conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fidejussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

Le spese di commissione bancaria riportate sulle attestazioni di pagamento non sono ammissibili in quanto dovute per un servizio bancario non connesso al progetto.

7) SPESE DI "SDOGANAMENTO"

ESITO: NON sono ammissibili in quanto dovute ai servizi di dogana.

8) SPESE DOVUTE ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ESITO: sono ammissibili in quanto dovute per servizi connessi, anche se indirettamente, alla realizzazione del progetto.

9) CESSIONE DI CREDITO (solo per i progetti dove ne ricorrano le condizioni-gare antecedenti al 16 Aprile 2016)

La Cessione del credito fa riferimento agli articoli 1260 e successivi del codice civile ed è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto.

- cedente: il creditore che cede il proprio diritto;
- cessionario: il soggetto terzo a favore del quale il credito viene trasferito;
- ceduto: il debitore.

Per ottenere le loro spettanze, gli appaltatori possono cedere i crediti che sono maturati nell'appalto a banche o società di intermediazione finanziaria, sulla base di quanto previsto, per tutte le tipologie di appalti, dall'articolo 117 del codice dei contratti pubblici (allo stato **abrogato**). La norma prevede tuttavia che, per rendere opponibile alla stazione appaltante la cessione, questa debba essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e, inoltre, debba essere notificata all'amministrazione debitrice.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

ESITO : E' ammissibile a condizione che nel mandato di pagamento ci sia il riferimento alla fattura (n°, data, fornitore), CUP, CIG e la tracciabilità del pagamento su IBAN del cessionario, con indicazione dell'atto di cessione del credito (estremi di registrazione).

10)PAGAMENTO PER 'SURROGAZIONE'

In caso di pagamento effettuato per "surrogazione" dall'azienda beneficiaria del contributo alla ditta che ha venduto i materiali al fornitore dei lavori (che aveva emesso la fattura per tali materiali al beneficiario).

Per maggior chiarezza:

-Beneficiario;

A- Fornitore di lavori al beneficiario;

B- Fornitore di materiale al fornitore dei lavori.

Il soggetto **A** emette fattura (pari a 100) al **Beneficiario** che a sua volta paga **A** per 30 e **B** per 70.

ESITO Non è ammissibile in quanto non è riscontrato l'elemento di pagamento 'effettivo e definitivo sostenute dal beneficiario' nei confronti del fornitore dei materiali/servizi.

11)PAGAMENTO "PAGO PA"

ESITO : Ammissibile: In caso di pagamento effettuato tramite modalità 'PAGO PA'¹⁶ è consentito il riconoscimento della spesa anche in carenza, nella ricevuta di pagamento, dei riferimenti specifici progettuali

12)FATTURE NON INTERAMENTE PAGATE

ESITO: non ammissibili.

¹⁶ PagoPA è il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia, gestita dall'omonima società pubblica.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

Addendum C ¹⁷

DIRETTIVE COMUNI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE

1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"

e

2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole"

1. Campo di applicazione

Il presente documento si applica alle seguenti misure/sottomisure ad investimento del PSR Regione Toscana 2014-2022:

— *Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione".*

— *Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole."*

Le Misure possono attuarsi in bandi singoli o in Progetti Integrati (a titolo di esempio PIF, PS-GO, PIT); nei casi dei bandi integrati la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dovrà tenere conto del partenariato coinvolto e degli obiettivi perseguiti dal progetto.

2. Beneficiari

I soggetti richiedenti/beneficiari devono essere indicati nei singoli bandi attuativi.

In caso di RTI (Rete Temporanea di Imprese), tutti i partecipanti devono possedere i requisiti previsti per essere beneficiario fin dal momento della presentazione della domanda di aiuto.

In caso di RTI da costituire, i richiedenti potenziali beneficiari (partner della RTI) devono dichiarare l'intenzione di costituirsi in RTI e indicare il soggetto capofila mediante la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti.

Il capofila presenta la domanda di aiuto e di pagamento in nome e per conto di tutti i soggetti partner.

All'interno dell'atto costitutivo del RTI, o in un documento ad esso allegato, devono essere identificati gli impegni dei partner, le responsabilità reciproche e le relative quote di finanziamento necessarie alla regolare attuazione del progetto approvato.

Qualora il progetto risulti ammissibile e finanziabile il capofila:

- è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con Regione Toscana e ARTEA, anche in nome e per conto degli altri partner;*
- è tenuto a informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con Regione Toscana;*
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: ciascun partner non capofila che sostiene le spese del progetto provvede a predisporre la rendicontazione delle proprie spese e le trasmette al capofila;*
- presenta la domanda di pagamento in rappresentanza di tutti i singoli partner che partecipano alla RTI e pertanto presenta tutte le spese sostenute direttamente e dai partner;*
- è il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo e lo deve ripartire in quota parte tra i soggetti aderenti all'RTI secondo quanto previsto dal progetto. Il mancato trasferimento di tale quota parte è causa di revoca del contributo concesso.*

¹⁷ Allegato A alla DGR n. 1123 del 28/10/2021

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

3. Modalità per la formazione delle graduatorie

3.1 Verifica ricevibilità delle istanze

Il Settore responsabile del procedimento verifica il rispetto delle condizioni di accesso che comportano la ricevibilità delle domande di aiuto presentate, con particolare riferimento:

- a) ai termini fissati nel bando per la presentazione delle domande;*
 - b) alla tipologia dei richiedenti/beneficiari;*
 - c) alla presenza della documentazione richiesta a pena di irricevibilità della domanda presentata.*
- L'esito di tale attività viene comunicato alla Commissione di valutazione, di cui al paragrafo successivo, che ne prende atto e procede ad esaminare i progetti risultati ricevibili; per quelli non ricevibili e quindi non valutabili il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al richiedente/beneficiario.*

3.2 Valutazione dei progetti e approvazione della graduatoria

Le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore della Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale". I componenti della Commissione dovranno garantire di non essere soggetti a conflitto di interesse in relazione alle proposte da esaminare.

La Commissione esamina in modo comparativo i progetti sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando di attuazione.

E' facoltà della Commissione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti tramite il settore responsabile del procedimento. In tal caso i termini della fase di valutazione sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

La Commissione, al termine delle attività di valutazione, trasmette al Settore responsabile del procedimento, attraverso apposita nota:

- l'elenco delle domande ammissibili, con indicati i relativi punteggi e il contributo richiesto;*
- l'elenco delle domande non ammissibili;*
- copia dei verbali di seduta.*

Il Settore responsabile del procedimento prende atto della documentazione trasmessa dalla Commissione di valutazione e, con apposito decreto, approva la graduatoria regionale tenendo conto delle risorse disponibili.

Sarà approvata una unica graduatoria regionale sulla base dei punteggi di valutazione attribuiti dalla Commissione.

In caso di parità di punteggio è data priorità al progetto con la richiesta di contributo inferiore. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata per prima.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

- denominazione del richiedente;*
- il punteggio derivante dai criteri di selezione;*
- il costo complessivo del progetto;*
- il contributo richiesto.*

La graduatoria regionale indica:

- le domande potenzialmente ammissibili e finanziabili;*
- le domande potenzialmente ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;*
- le domande non ammissibili.*

Successivamente alla pubblicazione sul sito della Regione Toscana è prevista la pubblicazione sul BURT.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito della approvazione della Graduatoria, non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

4. Modifica dei progetti

Qualsiasi variazione in corso di realizzazione del progetto comporta una modifica che può influire sulle caratteristiche del progetto che sono state oggetto di valutazione ai fini dell'ottenimento del punteggio e della conseguente ammissione a finanziamento ovvero precludere la realizzazione delle verifiche ispettive in loco. Pertanto, le variazioni devono essere portate all'attenzione dell'Amministrazione competente.

A questo proposito è necessario distinguere:

a) le modifiche per le quali è necessaria la tempestiva comunicazione all'Amministrazione, che riguardano:

- _ atto costitutivo e statuto del Beneficiario, singolo o membro di RTI;*
- _ altre casistiche eventualmente indicate nei bandi;*

b) le modifiche per le quali è obbligatoria una comunicazione preventiva all'Amministrazione (di norma dovrà pervenire almeno 7 gg prima), che riguardano:

- _ il calendario e la sede di svolgimento delle attività;*
- _ i nominativi delle figure professionali impegnate nelle attività caratteristiche del progetto;*
- _ altre casistiche eventualmente indicate nei bandi;*

c) le modifiche subordinate a necessaria autorizzazione dell'Amministrazione (varianti in senso tecnico), che riguardano:

- _ la durata, l'articolazione, gli elementi specifici previsti dal progetto approvato;*
- _ il piano finanziario quando la variazione superi il 25%;*
- _ il soggetto attuatore del progetto;*
- _ altre casistiche eventualmente indicate nei bandi.*

Non possono essere modificati:

- _ la tipologia di destinatari;*
- _ le finalità generali, gli obiettivi previsti e i contenuti caratterizzanti del progetto, che lo hanno reso finanziabile;*
- _ le unità di costo (per i progetti in cui si applicano i costi semplificati).*

Le modificazioni al progetto sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto, e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le variazioni comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo verrà ridotto in proporzione. Nel caso in cui le variazioni comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario.

Nel caso in cui la variazione venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il beneficiario è soggetto ad applicazione di sanzione descritta di seguito. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

La variazione senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento all'ufficio competente dell'istruttoria (UCI), che ne valuta l'ammissibilità.

Non sono considerate modifiche al progetto originario, bensì adattamenti tecnici:

- 1. le modifiche di dettaglio e/o soluzioni tecniche migliorative e/o l'inserimento di nuove voci di spesa, se contenute entro un importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola macrotipologia e comunque non superiore al 25% della spesa totale prevista, entrambe riferite per il singolo tipo di operazione o sottomisura quando non presente il tipo di operazione;*
- 2. i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di cambio e fermo restando l'importo del contributo concesso in sede di istruttoria di ammissibilità (non si applica in caso di costi semplificati/UCS).*

La mancanza o il ritardo della presentazione preventiva della richiesta di variante comporta l'applicazione di sanzioni e esclusioni disciplinate dall'allegato A della DGR n. 1502/2017 e ss.mm.ii. e dai relativi atti applicativi.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

5. Stato avanzamento lavori (SAL)

La domanda di pagamento a titolo di SAL contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto e a fronte della rendicontazione di quota di attività già effettuata.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto. Il SAL può essere richiesto una sola volta, rendicontando una spesa minima pari al 30% del contributo concesso. Il SAL erogabile potrà raggiungere il 90% del contributo concesso.

Le richieste di SAL devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA nei tempi stabiliti nel bando pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di SAL devono essere allegati:

- _ i documenti elencati nei bandi attuativi;*
- _ relazione dettagliata che motiva la richiesta;*
- _ eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità del SAL;*
- _ la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta, nel caso di Enti pubblici, atto dell'organo dell'Ente con il quale si impegna alla restituzione totale o parziale della somma ricevuta a titolo di SAL.*

6. Periodo di eleggibilità della spesa e inizio delle attività

Oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 702/2014 sono ammissibili unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

L'ammissibilità delle spese per le attività di cui alle Misure 1 e 2 del PSR Toscana 2014-2022 decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, fatte salve le spese sostenute per la costituzione di eventuali ATI/ATS che sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

7. Opzioni semplificate in materia di costi

La scelta di introdurre costi semplificati comporta un diverso approccio di gestione e controllo che si discosta da quello tradizionale dei costi reali.

Il Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 60.4 prevede che i pagamenti effettuati dai beneficiari siano giustificati da fatture e documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le tabelle standard di costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso forfettario previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ne deriva che, in caso di adozione delle opzioni dei costi semplificati, gli incaricati delle verifiche gestionali e dei costi contabili dovranno spostare la loro attenzione dall'analisi delle fatture e degli altri documenti probatori, normalmente verificati in caso di sovvenzioni basate sui costi reali dell'operazione, alla verifica dei risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto. Nella pratica, la verifica della corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture non deve essere praticata per non vanificare il concetto stesso di costo semplificato.

7.1 Congruità della spesa in presenza di massimale di spesa ammissibile

In presenza di massimale di spesa espressamente indicato nel singolo bando per una specifica attività e/o voce di spesa è possibile acquisire i documenti attestanti la congruità della spesa alla presentazione della domanda di pagamento.

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

8. Disposizioni finali

Le presenti direttive sono recepite da ARTEA, che definisce anche le procedure operative relative ai seguenti aspetti:

- Utilizzo del sistema informativo*
- Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande*
- Procedure collegate alle condizioni per il pagamento dell'aiuto*
- Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda, compresa la modalità di riconoscimento delle spese ai fini dell'istruttoria sulla domanda di pagamento*
- Tempi per la formazione delle graduatorie*
- Istruttoria delle domande di aiuto*
- Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi*
- Modalità di presentazione della richiesta di variante*
- Istruttoria della variante*
- Modalità di presentazione della richiesta di proroga*
- Istruttoria della richiesta di proroga*
- Modalità di presentazione del SAL*
- Istruttoria del SAL*
- Domanda di pagamento a saldo*
- Istruttoria della domanda di pagamento a saldo*
- Termini e istruttoria della correzione degli errori palesi*
- Termini per le comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali*
- Termini per richieste e comunicazioni collegate al procedimento*
- Tempistica e fasi del procedimento*
- Elenco titoli di possesso UTE/UPS.*

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

**Addendum D - Misura 19.2 –
Progetti di Rigenerazione delle Comunità Rurali**

Disposizioni specifiche per l'attuazione della Misura 19.2 del PSR 2014/2022 "Progetti di Rigenerazione delle Comunità Rurali".

Le presenti disposizioni specifiche sono relative all'Azione specifica Leader "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" (PdC) e integrano e specificano quanto previsto dal bando dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità pubblicato dai GAL Toscani sul BURT n. 53 Parte III del 06.04.2022 e dall'Allegato 1 "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 e s.m.i. (d'ora in poi "Disposizioni Comuni").

Se non diversamente previsto dalle disposizioni del presente Addendum e fatto salvo quanto diversamente previsto dal bando, si applica quanto previsto nelle Disposizioni comuni.

1.1 Ambito di applicazione

1. Le seguenti disposizioni si applicano ai progetti ammissibili e finanziati con i bandi dell'Azione specifica Leader "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" (d'ora in poi "PdC").

1.2 Ammissibilità delle spese

1. In deroga a quanto previsto al par. 19.3.14 delle Disposizioni Comuni:

a) I documenti di spesa riferibili ai PdC emessi a partire dalle date indicate al par. 3.5 del bando e fino al momento della ricezione di apposita comunicazione da parte del GAL di cui al successivo punto b), sono ammissibili anche in assenza di CUP ARTEA e/o CUP CIPE purché chiaramente riferibili al progetto candidato.

b) I documenti di spesa riferibili ai PdC emessi a partire dalla data di ricezione da parte del capofila della comunicazione inviata dal GAL e fino alla presentazione della DUA sul sistema ARTEA, dovranno obbligatoriamente contenere la seguente dicitura: "Progetto di Comunità ACRONIMO DEL PROGETTO - Bando Azione Specifica LEADER 19.2 Progetti di Rigenerazione delle Comunità GAL NOME DEL GAL - PSR 2014-2022".

2. I documenti di spesa riferibili ai PdC emessi successivamente alla presentazione della DUA sul sistema ARTEA dovranno obbligatoriamente riportare il CUP ARTEA/CUP CIPE come previsto al par. 19.3.14 delle Disposizioni Comuni.

1.3 Fasi del procedimento

1.3.1 Anticipo

1. Successivamente all'atto di assegnazione delle risorse, il Capofila del PdC può richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento complessivo alle condizioni previste al par. 8 delle Disposizioni comuni e dal punto "anticipi e SAL" del bando.

2. Le modalità di ripartizione dell'anticipo tra i partners del PdC sono stabilite nel relativo Accordo di Comunità. L'anticipo può essere ripartito in quote diverse fra i singoli partner diretti, purché l'importo spettante a ogni singolo partner non superi l'80% dell'importo totale di contributo cui lo stesso ha diritto.

1.3.2 Varianti al PdC

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

1. Il Capofila può richiedere variazioni agli interventi e alle spese previste nel PdC secondo quanto previsto dai paragrafi "Modifiche del partenariato" e "Varianti al PdC" del bando.
2. E' fatto obbligo a ciascuno dei partner di comunicare al capofila qualsiasi modifica che intenda apportare nei propri interventi prima che le modifiche stesse vengano realizzate, indipendentemente dalla circostanza che la modifica agli interventi previsti costituisca un adeguamento tecnico ovvero una variante ai sensi del par. 9 delle Disposizioni Comuni.
3. Il Capofila, darà riscontro al partner sulla ricevibilità della modifica richiesta dal partner.

1.3.3 Proroga dei termini

La proroga dei termini può essere richiesta solo dal capofila mediante formale comunicazione che dimostri che tutti i partner sono a conoscenza della richiesta di proroga e non abbiano opposizioni in merito.

1.4 Condizioni specifiche di ammissibilità delle spese

1.4.1 Ammissibilità di alcune tipologie di spesa

1. Con riferimento alle spese sostenute dalle seguenti tipologie di soggetti partecipanti ai PdC: Associazioni, Fondazioni, Cooperative di Comunità, Cooperative sociali, Imprese sociali (iscritte al RUNTS), non si applica quanto previsto al par. 19.2.4 penultimo capoverso delle Disposizioni Comuni, limitatamente alle seguenti tipologie di spesa:

I) Consulenze specifiche consistenti in prestazioni d'opera intellettuale¹ relative a:

a) Coordinamento e gestione progetto

b) Altre consulenze specifiche per la realizzazione del progetto (ad es. raccolta e catalogazione di documentazione storica e sulle tradizioni popolari, ecc..)

II) Consulenze tecniche per la progettazione e direzione lavori, purché rispettino il massimale previsto dalla normativa sugli appalti pubblici².

III) Altre prestazioni di servizi, lavori e forniture di beni per un importo complessivo per singolo fornitore fino a Euro 20.000,00 (IVA e tasse escluse).

1.4.2 Interventi non attinenti attività di impresa

In base a quanto previsto dall'art 1 della raccomandazione della Commissione 003/361/CE si considera "impresa": "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

Con riferimento al par 3.3.2 del bando, si intendono pertanto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, "interventi non attinenti attività di impresa" quelli riferibili ai seguenti artt. del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- art 17 paragrafo 1 comma d)

¹ Per le seguenti spese la documentazione da presentare per la rendicontazione nella domanda di pagamento dovrà includere:

· Contratto di prestazione d'opera corredato di Cv del prestatore. Il contratto dovrà contenere le seguenti informazioni:

o descrizione attività da svolgere nell'ambito del progetto

o Importo totale al netto della ritenuta d'acconto

o Data di inizio e data di fine della prestazione d'opera

o Numero massimo delle ore contrattualizzate

· Time sheet mensile

· Relazione tecnica del lavoro svolto

² Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottati ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Allegato A) al Decreto del Direttore ARTEA

- art. 20
- art. 21 paragrafo 1 comma d)
- art. 25 paragrafo 2

1.5 Disposizioni specifiche sugli interventi ammissibili

1. Come stabilito dal par. 3.2.1 del bando, gli interventi e le spese ammissibili nell'ambito del PdC sono quelli relativi agli articoli del Reg. 1305/2013 previsti nell'Allegato A al bando.

2. Gli interventi ammissibili nell'ambito dei PdC che potranno ulteriormente essere dettagliati nelle "Disposizioni specifiche relative agli interventi e alle spese ammissibili nell'ambito dei Progetti di Comunità" dal GAL ai sensi del par. 3.2.2 del bando, afferiscono ai seguenti ambiti che saranno sviluppati in coerenza con le linee-guida di misura prodotte dai servizi della Commissione europea e rese disponibili sul portale PSR 2014-2022 della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/sviluppo-rurale-progetti-cooperazione-rigenerazione>:

I) Articolo 15 Reg. 1305/2013 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".

Par. 1 comma a) "Il sostegno è concesso allo scopo di "aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento"

II) Articolo 16 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"

Par. 2: "Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionati ai sensi del paragrafo 1".

III) Articolo 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali par. 1 lettere a), b), c), d)

IV) Articolo 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Par. 1 lettera a) punto ii) e punto iii) e lettera b): Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali, sviluppo di piccole aziende agricole ed investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

V) Art. 20 par. 1 commi a), b), c), d), e), f) e g)

VI) Art. 21 par. 1 comma d) come specificato dall'Art. 25 par. 1 e 2

VII) Art. 21 par. 1 comma e), come specificato dall'Art. 26 par. 1 e 2

VIII) Articolo 35 Cooperazione

Protocollo n. 001/0008392 del 31/07/2024

Allegato B) al Decreto del Direttore ARTEA

**Regolamento (UE) 1305/2013****FEASR****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020****ART€A****DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE
MISURE AD INVESTIMENTO****Versione 5.01****Allegato 2 – Elenco dei Paragrafi oggetto di modifica nella Versione 5.01
(l'indicazione delle variazioni è riportata con specifico **bordo**)**

Allegato B) al Decreto del Direttore ARTEA

Paragrafo 1.1

Campo di applicazione

Il presente documento si applica, fatte salve disposizioni specifiche, alle seguenti misure/sottomisure ad investimento: misure 1.2, 3, 4, 5, 6, 8, sottomisure 7.1, 7.2, 10.2 e misure 16, 19 e 21. Si applica, inoltre, al "Pacchetto Giovani", alla "Progettazione Integrata" (Progettazione Integrata di Filiera – PIF; Progettazione Integrata Territoriale – PIT; Progetti Gruppi Operativi – GO), limitatamente a quanto applicabile e non previsto in eventuali direttive specifiche e alla sottomisura 7.3 limitatamente per quanto non disciplinato dalle specifiche convenzioni.

Paragrafo 1.1

Condizioni di accesso generali

~~1. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione);~~

non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

Paragrafo 5.1

Disposizioni comuni per la formazione delle graduatorie

L'elenco contiene almeno:

- ~~— la denominazione del richiedente;~~
- ~~— il CUAA;~~
- ~~— il numero della domanda di aiuto;~~
- ~~— il CUP ARTEA;~~
- ~~— il punteggio derivante dai criteri di selezione;~~
- ~~— ogni altro elemento che determina l'ordine della graduatoria;~~
- ~~— il contributo richiesto.~~

L'elenco contiene almeno:

- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno aiuto;
- il numero della domanda di sostegno aiuto (DUA) depurato del CUAA CUAA;
- il CUP ARTEA;

Allegato B) al Decreto del Direttore ARTEA

- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno aiuto (solo per bandi senza valutazione di commissione);
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto;
- l'UTE di riferimento.

Paragrafo 18

Tempistica e fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

14	Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento (cioè l'ultimo giorno utile prima di incorrere nella penalizzazione dell'1% per ogni giorno di ritardo)
----	----------------------------------	--------------	---

Paragrafo 19.2.3

OMISSIS

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in parti colare in termini di economicità e di efficienza.

I controlli amministrati sulle domande di sostegno devono includere in parti colare la verifica della ragionevolezza dei costi, utilizzando un sistema di valutazione adeguato.

Per verificare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati quale metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

a) confronto tra preventivi;

b) prezziari o database costantemente aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa, compresi lavori di impiantistica;

c) valutazione tecnica indipendente sui costi.

Per l'acquisto di macchinari, il metodo utilizzato prioritariamente per la stima del costo, è quello di cui alla lettera b) del prezzo messo a disposizione dalla Regione Toscana, come specificato nei bandi di successiva emissione.

Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

OMISSIS

Paragrafo 19.2.4

Allegato B) al Decreto del Direttore ARTEA

Legittimità e contabilizzazione delle spese

A partire dai Bandi emessi successivamente alla versione 5.00 delle DISPOSIZIONI COMUNI e salvo diversa indicazione formulata dal bando, non sono ammesse le spese relative ai servizi forniti da:

- a- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;*
- b- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;*
- c- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria.*

A partire dai Bandi emessi successivamente alla Delibera n. 615 del 05/06/2023 "Reg. (UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione ottava modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" delle Direttive comuni e salvo diversa indicazione formulata dal bando, non sono ammesse le spese relative a lavori, servizi, forniture erogati da:

- a- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado 1;
- b- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria;

Le esclusioni di cui ai punti a), b), e c) non si applicano:

- nel caso in cui tra i soggetti interessati (Azienda beneficiaria e Fornitore) siano vigenti finalità mutualistiche indicate dagli artt. 2512 e 2513 del codice civile e segnalate nello statuto societario della società cooperativa;
- alla sottomisura 19.2, secondo quanto previsto all'interno dell'apposito "Addendum" relativo a "Progetti di Rigenerazione delle Comunità Rurali"

Paragrafo 19.3.4

¹ Fonte: Sito INPS <https://www.inps.it/pages/standard/43303>

Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge
nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	2	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata

Allegato B) al Decreto del Direttore ARTEA

Spese di gestione, studi e beni di consumo

Come previsto dall'art. 61, comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le spese di gestione sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) spese di funzionamento, incluso l'acquisto di beni di consumo;*
- b) spese di personale;*
- c) spese di formazione;*
- d) spese di pubbliche relazioni;*
- e) spese finanziarie;*
- f) spese di rete.*

Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili).

Secondo l'art. 61, comma 2 gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

Le suddette categorie di spesa sono ammissibili esclusivamente per le misure 16 e 20 e per le sottomisure 7.3 10.2, 19.1 e 19.4.

Limitatamente alla misura 16, per il personale impiegato nel progetto di cooperazione, possono essere ammesse spese per missioni e trasferte collegate all'attività progettuale. Inoltre per la predetta misura, possono essere ammesse spese di missione e trasferte sostenute dal rappresentante del beneficiario (titolare di impresa individuale, legale rappresentante, soci o componenti degli organi di amministrazione) a condizione che sia comprovata la partecipazione a riunioni ed attività di animazione attraverso verbali ed elenco firme dei partecipanti.

Come previsto dall'art. 61, comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le spese di gestione sovvenzionate

nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) spese di funzionamento, incluso l'acquisto di beni di consumo;*
- b) spese di personale (2*);*
- c) spese di formazione;*
- d) spese di pubbliche relazioni;*
- e) spese finanziarie;*
- f) spese di rete.*

Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili).

Secondo l'art. 61, comma 2 gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

² (*) Nei bandi che prevedono tra le spese ammissibili anche il costo del personale dipendente impiegato nell'intervento oggetto di finanziamento, è ammissibile la spesa relativa al rimborso alla società collegata e/o controllata del costo del personale dipendente impiegato nel progetto tramite l'istituto del distacco, utilizzato nel rispetto della normativa vigente e comprovato tramite la seguente documentazione:
 - contratto di distacco;
 - comunicazione obbligatoria su modello UNILAV;
 - registrazione del distaccato sul LUL (Libro Unico del Lavoro) del distaccatario (utilizzatore);
 - nota/e di liquidazione emessa/e dal distaccante al distaccatario per il rimborso dei costi del lavoratore distaccato;
 - documentazione comprovante l'effettivo pagamento della/e nota/e del distaccante.

Allegato B) al Decreto del Direttore ARTEA

Le suddette categorie di spesa sono ammissibili esclusivamente per le misure 16 e 20 e per le sottomisure 1.2, 7.3, 10.2, 19.1 e 19.4.

Limitatamente alla misura 16, per il personale impiegato nel progetto di cooperazione, possono essere ammesse spese per missioni e trasferte collegate all'attività progettuale. Inoltre per la predetta misura, possono essere ammesse spese di missione e trasferte sostenute dal rappresentante del beneficiario (titolare di impresa individuale, legale rappresentante, soci o componenti degli organi di amministrazione) a condizione che sia comprovata la partecipazione a riunioni ed attività di animazione attraverso verbali ed elenco firme dei partecipanti.

Paragrafo 2.3

Condizioni di accesso "Imprese in difficoltà"

Il criterio si applica a tutte le misure oggetto di comunicazione o notifica ai sensi della normativa sugli aiuti di stato (ad esempio per gli interventi nel settore forestale ~~Misura 21~~) e alla sottomisura 4.2.

Il suddetto criterio deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Fa eccezione la Misura 21 per la quale il requisito è verificato prima dell'adozione del Decreto che approva l'elenco degli aiuti concessi.

Addendum Misura 19.2 – Progetti di rigenerazione delle Comunità Rurali” - Redatto ex novo

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**